

RESOCONTO STENOGRAFICO

505.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 MAGGIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORIS FORTUNA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge:		FERRARI MARTE (PSI)	46352
(Annunzio)	46364	FURNARI BALDASSARRE (PSDI)	46367
Disegno e proposte di legge: (Seguito della discussione):		GALLI MARIA LUISA (<i>Misto-Ind. Sin.</i>)	46340, 46345
S. 1830 — Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica (approvato dal Senato) (3365); Longo Pietro ed altri (2017); Proposta di legge d'iniziativa popolare (2160); Lodi Faustini Fustini ed altri (2883); Bonino (3340).		OLCESE VITTORIO (PRI)	46345, 46364
PRESIDENTE 46332, 46340, 46345, 46351, 46352, 46364, 46367, 46368, 46372		PALLANTI NOVELLO (PCI)	46368
CALDERISI GIUSEPPE (PR)	46356	SANTAGATI ORAZIO (MSI-DN)	46345, 46351
COSTA RAFFAELE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	46340	Proposte di legge:	
CRISTOFORI ADOLFO NINO (DC), <i>Relatore</i>	46332	(Annunzio)	46331
		(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	46356
		(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	46331
		Interrogazioni:	
		(Annunzio)	46372
		Ordine del giorno della prossima seduta	46372

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana dell'11 maggio 1982.

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 12 maggio 1982 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ACCAME: «Istituzione della provincia di Chiavari» (3406);

LA GANGA ed altri: «Concessione all'ANFAA (Associazione nazionale famiglie adottive e affilianti) di un contributo annuo a carico dello Stato» (3407).

Saranno stampate e distribuite.

Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato in una precedente seduta, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa delle seguenti proposte di legge, ad

essa attualmente assegnate in sede referente:

ONORATO ed altri: «Norme per la cessione in proprietà degli alloggi acquistati dallo Stato nel territorio comunale di Firenze, a norma del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, in seguito all'alluvione dell'autunno 1966» (1942); SPINI ed altri: «Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze» (1991) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 1018 — Senatore STAMMATI ed altri: «Autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco, denominata «Borgo ragazzi di Don Bosco», una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma» *(approvata dalla VI Commissione del Senato)* (2747); FIORI PUBLIO: «Autorizzazione a vendere a trattativa privata una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma» (1003) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: S. 1830
— **Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica (approvato dal Senato) (3365); e delle concorrenti proposte di legge: Longo Pietro ed altri (2017); Proposta di legge d'iniziativa popolare (2160); Lodi Faustini Fustini ed altri (2883); Bonino (3340).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica; e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa dei deputati: Longo Pietro, Reggiani, Massari, Di Giesi, Ciampaglia, Vizzini, Nicolazzi, Preti, Rizzi, Cuojati, Amadei, Belluscio, Matteotti, Corti, Scovacricchi, Costi, Furnari, Madaudo, Sullo e Romita: Abrogazione del terzo comma dell'articolo 361 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza e abrogazione dell'articolo 1-bis dello stesso decreto 1° febbraio 1977, n. 12; proposta di legge d'iniziativa popolare: Abolizione della cosiddetta «sterilizzazione» dell'indennità di contingenza ai fini del computo della indennità di anzianità; Lodi Faustini, Pallante, Ichino, Belardi Merlo, Castelli Migali, Di Corato, Francese, Furia Migliorini, Pochetti, Rosolen, Torri e Calaminici: Nuove norme in materia di indennità di anzianità; Bonino: Abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che il gruppo parlamentare del partito radicale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo che in una precedente seduta la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Cristofori, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ADOLFO NINO CRISTOFORI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la XIII Commissione ha assunto come testo base, per l'esame della nuova disciplina del trattamento di fine rapporto lavoro e norme in materia pensionistica, il disegno di legge n. 3365 presentato dal Governo e approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 24 aprile 1982, abbinando i numerosi provvedimenti di iniziativa parlamentare di vari gruppi politici e una proposta di iniziativa popolare.

Nel riferire in senso favorevole all'approvazione del testo con emendamenti, intendo fare, innanzitutto, alcune considerazioni preliminari.

Il testo trasmessoci dal Senato risente della mancata maturazione di un grande disegno innovatore attorno al quale raccogliere la stragrande maggioranza dei ceti produttivi e lavoratori, con senso di responsabilità rispetto alle compatibilità richieste dalla presente situazione economica e con lungimiranza nei confronti del modello di assetto sociale che intendiamo costruire per il futuro. Purtroppo, esso rappresenta un passo in avanti estremamente importante per avviare a soluzione problemi da anni dibattuti dalle forze politiche e sociali. Il lavoro compiuto dalla Commissione, in un serrato confronto tra i gruppi politici, ha potuto rimediare in parte alle carenze, meglio definendo la proposta di riforma di un istituto giuridico-sociale di cui intendo riaffermare la validità nella nuova natura che essa va ad assumere con questa legge, rispetto alle molte voci che da tempo si sono alzate, a mio parere in modo anacronistico, contro questo strumento di indubbia valorizzazione del sistema di sicurezza sociale, di esaltazione del risparmio previdenziale, di certezza del riconoscimento del lavoro e del sacrificio posti al servizio del reddito, di garanzia delle età più deboli nel

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1982

rispetto dell'individuo e della persona umana.

Quanto affermo è espressione di una volontà precisa di iniziativa politica ulteriore che troverà un valido punto di riferimento in questo provvedimento che giudico da perfezionarsi in tempi idonei, ma non contraddittorio rispetto agli obiettivi che intendiamo raggiungere.

La richiesta legittimata dalla Corte Costituzionale di un *referendum* abrogativo della legge n. 91 del 1977, ha sospinto un po' affrettatamente il Governo e il Parlamento al varo di un provvedimento che, scongiurando il male peggiore per il sistema economico del nostro Paese e per i lavoratori, consenta di prendere un sufficiente periodo di rimeditazione e confronto tra le forze sociali, per avviare una indubbia conquista del mondo del lavoro verso un assetto significativamente duraturo e valido per la struttura produttiva del paese.

Da qui deriva il nostro consenso complessivo all'iniziativa del Governo Spadolini e l'appoggio della maggioranza, con assoluta lealtà e convinzione, agli obiettivi che sono stati proposti con il disegno di legge.

La questione delle liquidazioni si collega strettamente ad un più ampio ventaglio di problemi che vanno dalla scala mobile al rispetto del «tetto» programmato di inflazione del 16 per cento per l'anno in corso, dai rinnovi contrattuali al nuovo assetto del sistema pensionistico. L'evoluzione nel nostro paese della «liquidazione» da strumento iniziale di attenuazione delle conseguenze del licenziamento a istituto di carattere retributivo, cioè di salario differito, ed ora a risparmio forzoso che matura gradualmente durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, perfezionandosi con la sua cessazione, è da iscrivere come una conquista che va vieppiù consolidata e rafforzata. Intendiamo quindi riaffermare il valore della indennità di fine lavoro — tale oggi è l'essenza di questo istituto — dal punto di vista del lavoratore, come un credito esigibile all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro e,

dal punto di vista delle aziende, come un debito da erogare al momento del licenziamento o delle dimissioni del dipendente. Si tratta, quindi, di un diritto acquisito nella legislazione italiana del lavoro.

Dal 1969 al 1976, per effetto degli alti tassi di inflazione e per la conseguente crescita automatica delle retribuzioni dovuta al meccanismo della scala mobile, l'ammontare dei fondi di quiescenza si era più che triplicato superando, nel 1976, i 16 mila miliardi di lire. Con l'esplosione del fenomeno cominciarono a proliferare situazioni aziendali nelle quali l'impegno finanziario per futuri esborsi risultava in molti casi superiore allo stesso capitale nominale dell'azienda.

L'economia del nostro paese, anche per questa situazione, ne risentiva in modo negativo, e si ponevano per l'Italia esigenze di adottare misure capaci di attenuare la dinamica inflazionistica, mentre da parte della CEE e del Fondo monetario internazionale venivano poste precise condizioni per la concessione di prestiti. Il sindacato, chiamato a scegliere fra varie proposte alternative, nella sua corresponsabilità rispetto all'andamento economico generale, optò per una operazione sulle liquidazioni che si concretizzò in un accordo con la Confindustria, recepito nella legge n. 91 del 1977, in base al quale venne stabilito che nel calcolo delle liquidazioni non andavano inseriti i futuri scatti della scala mobile.

Questa soluzione si inquadrava in una propensione dei sindacati, tendente a ridurre progressivamente l'indennità di quiescenza per trasferirla nel salario diretto, al fine di riformare la struttura delle retribuzioni con un cambiamento del rapporto fra salario diretto, indiretto e differito e con la contemporanea attenuazione dei meccanismi automatici che appiattiscono di fatto salari e stipendi. La legge n. 91 del 1977 determinò, a parere del relatore, effetti molto rilevanti che provocarono nel breve periodo un contributo relevantissimo e positivo alla riduzione del tasso inflazionistico, all'accre-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1982

scimento della capacità competitiva nei mercati internazionali — con forte riduzione del nostro disavanzo della bilancia dei pagamenti — e addirittura al miglioramento del tasso occupazionale, lieve, ma unico, in quegli anni, nei paesi europei.

Tutti ricordiamo le decisioni assunte nel 1977 che ebbero, a nostro modo di vedere, una fondata giustificazione e un positivo effetto ma che presupponevano la continuità di una stabilità politica, nel quadro politico di allora, (come ha ricordato l'onorevole Labriola), che permettesse l'attuazione di alcune fondamentali riforme e l'avvento di una legislazione di collegamento della pensione al salario, modificando profondamente l'intero sistema di sicurezza sociale. La mancata realizzazione di tali presupposti ha provocato, nel tempo, un ulteriore accentuato divario nei trattamenti di indennità di anzianità, penalizzando di più quei lavoratori che percepiscono retribuzioni più basse, mentre una ulteriore crisi della situazione economica annullava le finalità che si erano perseguite.

Nello specifico settore di influenza, la legge n. 91 del 1977 determinò: una notevole diminuzione degli accantonamenti, o risparmi teorici, delle aziende e quindi del tasso di adeguamento dei fondi; una consistente riduzione del «costo» di qualsiasi tipo di «finanziamento» per le imprese e una corrispondente contrazione del tasso di remunerazione concesso ai lavoratori per i loro accantonamenti. Ambedue gli effetti sopracitati si sono tradotti in perdite reali per i lavoratori al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Dal 1977 al 31 dicembre 1981 gli impiegati, data l'uniformità della normativa esistente, hanno perso 154 punti di contingenza non calcolati nell'indennità di quiescenza, pari a 413 mila lire per ogni anno di servizio prestato. La perdita media per gli operai — per i quali, lo voglio ricordare all'onorevole Tessari, non è la legge ma la contrattazione collettiva a stabilire la misura dell'indennità di anzianità da calcolare per ogni anno di

lavoro (la quale varia da una categoria all'altra) — si può stimare intorno alla metà di quella indicata per gli impiegati, naturalmente per ogni anno di anzianità.

Correlativamente il sistema industriale in senso stretto ha risparmiato, sia pure in termini contabili, almeno 14 mila miliardi alla fine del 1981. Se però si prende a riferimento l'insieme dell'economia — e i calcoli sono abbastanza difficili (nel pubblico impiego, ad esempio, gli accantonamenti non vengono fatti) le stime salgono di molto e si può parlare di una entità oscillante intorno ai 25 mila miliardi. Un effetto collaterale della rivalutazione degli accantonamenti, è quello dei suoi riflessi sulla formazione delle politiche dei prezzi delle aziende. Infatti, gli impulsi sulla dinamica del costo del lavoro derivanti della contabilizzazione degli accantonamenti per le indennità di liquidazione da erogare in futuro vengono in vario modo trasferiti sui costi diretti di produzione delle imprese ed hanno una influenza non trascurabile sull'aggiornamento dei prezzi dei prodotti e, quindi, sull'inflazione. Da qui gli effetti, che abbiamo sottolineato in precedenza, sull'economia del paese.

Dal punto di vista della struttura del salario, occorre altresì considerare la divaricazione crescente fra due voci fondamentali della busta paga: il minimo tabellare (o paga base) e la contingenza. Fino al 1977 in occasione dei rinnovi contrattuali i punti di contingenza scattati venivano inseriti nella paga base di ogni lavoratore con una operazione detta di «conglobamento». Con la legge n. 91 il conglobamento fu vietato per cui, mentre la voce «scala mobile» delle buste paga — esclusa dal calcolo dell'indennità di anzianità, — cresceva ad un ritmo accelerato dall'indicizzazione, l'altra parte della retribuzione cresceva in misura molto contenuta, in base agli scatti di anzianità, alle promozioni o agli aumenti contrattuali che sono esigui rispetto alla contingenza. Si spiega così il fatto che nelle buste paga il peso della contingenza è molto più alto di quello della paga base,

in un rapporto che oscilla fra l'1 a 2 e l'1 a 3.

La sentenza n. 142 del 18 luglio 1980 della Corte costituzionale, l'aumentato tasso di inflazione a partire dal 1979, le esigenze di maggiore garanzie sottolineate della direttiva CEE 80/927 del 20 ottobre 1980, sollecitavano l'esigenza di nuove misure che del resto la Federazione sindacale unitaria, nella assemblea di Montecatini del marzo 1981 e successivamente nel febbraio di quest'anno a Firenze, hanno riproposto all'attenzione del Parlamento. L'iniziativa del Ministero del tesoro con la commissione Baffi del luglio 1981 e la più recente della Presidenza del Consiglio, il 15 gennaio ultimo scorso, con la commissione Giugni, hanno dimostrato l'impegno del Governo a vagliare il ventaglio di proposte avanzate dal sindacato e dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle forze politiche e dai gruppi parlamentari, impegno concretizzato con il presente disegno di legge che può considerarsi non totalmente soddisfacente, ma comunque rispondente ad esigenze di funzionalità del rinnovato istituto, una buona mediazione e sicuramente una ottima soluzione per porre le basi di una diversa prospettiva della disciplina del trattamento di fine rapporto di lavoro, da seguire nella sua evoluzione anche in relazione agli sviluppi della situazione economica del paese.

In sostanza la proposta al nostro esame si caratterizza nei seguenti tre punti fondamentali.

Innanzitutto, la consistenza dell'indennità di anzianità fino all'entrata in vigore della presente legge viene calcolata per ogni prestazione di lavoro, ad eccezione dei pubblici dipendenti per i quali rimane l'attuale trattamento, secondo la disciplina vigente sino a tale momento e, da allora in poi, si cumulerà con l'accantonamento annuale di una quota pari al totale degli emolumenti corrisposti per ogni anno, diviso per 13,5 volte. Al termine di ogni anno, le somme del trattamento realizzato con il vecchio sistema più la quota definita dal nuovo sistema, verrà indicizzata con l'applicazione di un tasso d'inte-

resse composto, derivante dall'1,50 per cento, in misura fissa, e dal 75 per cento dell'incremento registrato nell'anno dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai. In secondo luogo, gli aumenti dell'indennità di contingenza maturati dal 1° febbraio 1977, fino al maggio 1982, e che a seguito della legge n. 91 del 1977, non furono computati, vengono recuperati con uno scaglionamento in tre anni, 25 punti a semestre dal 1° gennaio 1983 e totalmente assorbiti nei residui punti dal 1° gennaio 1986.

Infine, il riassetto dell'istituto di fine rapporto lavoro viene raccordato con un nuovo rapporto tra salario e pensione, più favorevole ai lavoratori, provvedendo nel contempo alla perequazione automatica trimestrale delle pensioni, in analogia con i lavoratori attivi.

Si tratta in sostanza di una anticipazione di norme previste o preannunciate nella riforma del sistema pensionistico, resesi urgenti per riequilibrare gli effetti del nuovo trattamento di liquidazione.

Sul primo punto fondamentale di questo disegno di legge, occorre sottolineare che l'istituto dell'indennità di fine lavoro perde totalmente il carattere di premio al lavoratore, concesso in base all'ultima retribuzione percepita e agli anni di lavoro prestati, ed assume tutti i connotati di un risparmio che viene rivalutato e che si può in parte percepire in anticipo con vincoli rigidi e definiti dalla legge. Stabilendo il principio che gli accantonamenti non possono andare oltre il divisore 13,5 della retribuzione globale di ciascun anno, vengono vietate le cosiddette «superliquidazioni» alle quali ha fatto riferimento ieri l'onorevole Alessandro Tessari.

In sostanza i primi commi dell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame rappresentano il perno innovativo del trattamento di fine rapporto e concretizzano le risultanze della proposta del professor Filippi nella commissione Baffi su cui, del resto, convenne la commissione presieduta dal professor Giugni. Il nuovo divisore, maggiore dell'attuale 1/12 (ma non è

tale per gli operai attualmente), corrisponde al 7,42 per cento della retribuzione annua, con una riduzione di quasi un punto, giustificate però dalle nuove caratteristiche della liquidazione, dalla reintegrazione della contingenza, e dai previsti nuovi benefici pensionistici.

La Commissione lavoro ha modificato il testo del Senato solo per meglio definire la retribuzione annua globale su cui calcolare le quote di trattamento di fine rapporto, allo scopo di evitare ogni contenzioso e superare alcune perplessità che erano emerse nell'altro ramo del Parlamento, ma non avevano trovato una soluzione.

Solo l'applicazione del provvedimento potrà verificare se cesseranno dubbi interpretativi e si sarà conseguito l'obiettivo di impedire ulteriore contenzioso in materia. A mio parere, il testo dà certezza di valutazione.

Per quanto si riferisce al tasso di rivalutazione, il rendimento delle quote di risparmio che il prestatore d'opera accantona presso l'impresa, proposto dal Governo, ha dato adito a molte discussioni.

Il meccanismo previsto è quello di una rivalutazione che si avvicina o coincide con il tasso d'inflazione quanto più quest'ultimo si contrae a valori modesti. Con l'inflazione al 20 per cento, il recupero di rendimento sarebbe del 16,50 per cento, con una perdita di 3 punti e mezzo; con l'inflazione al 18 per cento la rivalutazione è del 13,5 per cento, con una perdita di due punti e mezzo, con l'inflazione al 6 per cento, questa viene recuperata per intero.

La scelta del Governo, confermata dal Senato, è una mediazione tra la proposta del sindacato, che chiedeva una rivalutazione pari alla variazione dell'indice sindacale del costo della vita per famiglie di operai e impiegati, e le valutazioni degli imprenditori che consideravano sproporzionato ed eccessivamente pesante l'onere che veniva richiesto dal sindacato.

Sembra a noi che vada accolta la proposta contenuta nel disegno di legge, poiché una rivalutazione maggiore sarebbe

eccessivamente pesante ed insopportabile per le imprese, in quanto comporterebbe un onere aggiuntivo crescente, in relazione soprattutto all'incremento dei fondi accantonati e alla realizzazione della parità operai-impiegati, prevista entro il 31 dicembre 1989. Spetta comunque al Governo, nel quadro del suo disegno programmatico economico-finanziario, valutare gli emendamenti che sono stati annunciati dalle opposizioni. Va tenuto presente che l'eventuale aumento della quota fissa di rivalutazione dall'1,50 al 2 per cento comporterebbe un ulteriore aumento del costo del lavoro per il 1982 dello 0,10 per cento, per il 1983, 1984 e 1985 dello 0,15 per cento (per ciascun anno).

Nell'articolo 1 si prevede inoltre la possibilità per il lavoratore, con almeno otto anni di servizio, di una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data richiesta, per necessità di straordinarie spese sanitarie o di acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli. Tale norma prevede dei limiti di utilizzazione per contenere rilevanti conseguenze di prelievo di liquidità dalle aziende. La Commissione lavoro ha integrato le norme con un emendamento che lascia ai contratti collettivi di lavoro di stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, entro però i vincoli delle due necessità indicate.

Nell'articolo 2 è stato dato un assetto tecnicamente più perfetto e funzionale alla istituzione di un fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto che si sostituisce al datore di lavoro, in caso di sua insolvenza, per rendere certa l'acquisizione della liquidazione.

Oltre a perfezionamenti tecnici, si sono introdotte, da parte della Commissione lavoro, sul piano sostanziale, due modifiche. In base alla prima, il riferimento per il prelievo del contributo di alimentazione del fondo non è più l'ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto maturato alla fine di ciascun anno, ma la retribuzione lorda di cui all'articolo 12

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1982

della legge 30 aprile 1969, n. 153. Ciò perché, approvando il testo del Governo, i datori di lavoro e l'INPS avrebbero dovuto acquisire e ricercare un nuovo dato che non coincide con la retribuzione imponibile, senza alcuna possibilità di controllo e, quindi, con potenziali possibilità di evasioni.

La seconda modifica, come conseguenza, è che l'aliquota contributiva è stata ridotta dallo 0,05 allo 0,03. Nel nuovo testo sono altresì stati assicurati meccanismi idonei a garantire il pareggio dalla gestione del fondo istituito presso l'INPS, prevedendo invece per giornalisti e dirigenti di aziende industriali il funzionamento di tale fondo presso i rispettivi istituti previdenziali.

Il secondo punto fondamentale del provvedimento, come ho già accennato, riguarda il recupero dei punti di contingenza pregressi. La Commissione lavoro ha ritenuto all'unanimità di accogliere, con il parere favorevole del Governo, le osservazioni che avevo avuto occasione di illustrare nella mia relazione introduttiva (del resto sottolineate anche in Commissione al Senato). In sostanza, il meccanismo proposto dal Governo aveva una profonda carenza, riguardante i lavoratori che cessano dal loro rapporto di lavoro, dall'entrata in vigore della legge fino all'anno 1986. Costoro in effetti, nel dispositivo trasmessoci dal Senato, non avrebbero potuto recuperare gli scatti previsti, lasciandosi sopravvivere in tutto o in parte fino al 31 dicembre 1985 gli effetti delle norme abrogate. Tale meccanismo, oltretutto ad un'ingiustificata ed incomprensibile penalizzazione per una parte di lavoratori, avrebbe determinato trattamenti differenziati non in rapporto all'anzianità, ma alla base di calcolo delle rispettive indennità di fine lavoro. Inoltre tali lavoratori avrebbero addirittura subito un peggioramento rispetto alla legislazione precedentemente in vigore.

La Commissione lavoro ha pertanto emendato il testo, prevedendo che gli aumenti dell'indennità di contingenza per i sopraccitati lavoratori siano computati per

intero, in aggiunta alla quota relativa all'anno di cessazione del rapporto di lavoro.

Ciò ovviamente comporta un costo ulteriore rispetto a quanto preventivato nel provvedimento approvato dal Senato. L'onere aggiuntivo sul costo del lavoro dei prossimi anni, calcolato sulla base di dati della contabilità nazionale e tenendo conto dei tassi d'inflazione programmati per il triennio 1982-1984 relativamente al settore industriale, essendo noto il tasso di uscita dei lavoratori delle aziende industriali, si può valutare nelle seguenti misure: nel 1982, 110 miliardi (aumento del costo del lavoro 0,10 per cento); nel 1983, 149 miliardi (aumento del costo del lavoro 0,12 per cento); nel 1984, 115 miliardi (aumento del costo del lavoro 0,08 per cento); nel 1985, 59 miliardi (aumento del costo del lavoro 0,04 per cento). Per il quadriennio l'onere per il settore industriale è valutato quindi complessivamente in 433 miliardi circa.

L'onere relativo alle altre attività economiche, esclusi i dipendenti pubblici, non è valutabile invece con adeguato margine di certezza, ma si può ritenere dell'ordine di circa 250-280 miliardi.

L'onere globale della modifica suddetta si dovrebbe pertanto aggirare nel quadriennio, sui 700 miliardi; ma non si vede come sia possibile evitarlo. Se si considera poi che un esito positivo del referendum porterebbe ad un aggravio, nel primo anno, del 21,50 per cento (parlo del costo del lavoro), sembra responsabile far cadere ogni incertezza sulla necessità del correttivo proposto dalla Commissione e raccolto praticamente dagli emendamenti presentati dalla maggioranza e dai partiti dell'opposizione.

Rimane aperto, sempre in relazione al sopraccitato problema e in un'ottica di equità, la questione dei lavoratori che sono andati in quiescenza da febbraio 1977 ad oggi. Ci sono, in questo senso, emendamenti già presentati in Commissione e in aula dall'opposizione. Ma si tratta di problema di costi, e per affrontarlo è necessario prevedere quali coperture finanziarie sia possibile individuare:

ma su queste questioni è il Governo che si deve pronunciare.

A completamento delle normative riguardanti il trattamento di fine rapporto di lavoro, la Commissione lavoro ha ritenuto di confermare nel testo del Senato le norme che privilegiano i crediti relativi al trattamento di liquidazione, in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari; le norme che prevedono l'equiparazione dei criteri di trattamento tra operai e impiegati, da realizzarsi con la contrattazione collettiva, ma comunque *ope legis* a partire dal 1° gennaio 1990; le norme che stabiliscono nuovi criteri per il computo dell'indennità di mancato preavviso, quelle che sopprimono il Fondo indennità impiegati, non più giustificato alla luce della nuova disciplina e del resto, per il passato, non caratterizzato da un effettivo perseguimento dei fini istituzionali; le norme che sostituiscono l'indennità di fine rapporto per il personale navigante con il nuovo trattamento commisurato alla retribuzione, come è determinata dalla contrattazione collettiva; le norme, infine, che precisano come l'area di applicazione della legge riguardi esclusivamente il rapporto di lavoro a regime privatistico.

Nella discussione in Commissione è apparso sufficientemente chiaro e inequivocabile che la presente legge fa salve tutte le indennità aventi natura e funzioni diverse da quelle oggetto della presente riforma e previste in numerosi contratti, rappresentanti emolumenti collegati alla professionalità e alla natura del lavoro, molto spesso assimilabili all'indennità di mancato preavviso. Ciò si intende precisare contro infondate critiche di pretesa lesione di spazi di libertà contrattuale in materia estranea all'istituto che si intende disciplinare e di violazione di diritti acquisiti.

Il terzo punto fondamentale del disegno di legge si riferisce a due modifiche sostanziali del sistema previdenziale, che erano state oggetto di approfondite discussioni in Commissione lavoro, in sede di riforma della pensioni, presto

all'esame di questa Assemblea. Il Governo ha proposto, con decorrenza dall'anno 1983 e con effetto dal 1° aprile, la trimestralizzazione della perequazione automatica di tutte le pensioni. La stima dei costi relativi, basata sulle ipotesi di variazione annua del costo della vita adottate in sede di valutazione programmatica del Governo, e cioè del 13,5 per cento per l'anno 1983 e dell'11,7 per cento per l'anno 1984, comporterà per le sole gestioni INPS un maggior onere negli anni 1983-1984 di 325 miliardi così suddivisi: 260 miliardi per il FPLD, 35 miliardi per la gestione coldiretti, 10 miliardi per ciascuna gestione degli artigiani, commercianti, pensioni sociali.

La seconda modifica, innova in modo profondo la determinazione della retribuzione pensionabile, per l'assicurazione generale obbligatoria, fino ad oggi ancorata al valore monetario del periodo in cui è stata percepita e quindi fortemente penalizzata per effetto dell'inflazione. Dall'attuale sistema di calcolo, basato sulla media delle retribuzioni del triennio più favorevole negli ultimi dieci anni, con questa nuova norma si passa ad un calcolo riferito alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio, ciascuna indicizzata fino all'anno precedente quello decorrente la pensione. L'ipotesi di riferimento alla retribuzione finale è stata giustamente scartata, perché favorirebbe sbalzi anomali delle retribuzioni finali e danneggerebbe i casi di scadimento finale della linea retributiva. Riconfermo quindi il valore della norma proposta che accoglie l'esigenza di acquisire le retribuzioni in termini reali, tutelandone il loro potere di acquisto.

La Commissione lavoro, rispetto al testo del Governo, ha ritenuto però di sopprimere un correttivo, che era stato proposto nel testo giuntoci dal Senato, teso ad un sistema di indicizzazione più selettivo, introdotto nel timore di evitare, in alcuni casi, il superamento della retribuzione finale. Come relatore ne chiesi io stesso la soppressione sottolineando che esso oltretutto iniquo e gravemente penalizzante per le qualifiche medio-alte, por-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1982

tava con sé gravi dubbi di incostituzionalità. C'è inoltre da tenere presente che già queste categorie ingiustamente colpite, pagano duramente la mancata indicizzazione del massimale di retribuzione pensionabile, ancora fermo a 18 milioni e 500 mila, e già prevista dal testo di legge di riforma delle pensioni.

L'intera Commissione si è espressa quindi favorevolmente perché la rivalutazione avvenga per tutti i lavoratori applicando il 100 per cento della variazione dell'indice ISTAT. In questo modo collegiamo realmente la misura della pensione all'80 per cento della retribuzione con 40 anni di anzianità contributiva.

Altri perfezionamenti occorrerà apportare a questa scelta, in sede di esame da parte dell'Assemblea del disegno di legge sulla riforma delle pensioni, in quanto la soluzione legislativa adottata non risolve totalmente il problema. Appare però già rilevante avere stabilito il principio.

Durante la discussione in Commissione è stato giustamente ripreso il problema da me sollevato nella relazione, svolta in Commissione, sulla necessità che il nuovo beneficio accordato sia esteso a tutti i lavoratori a rapporto privato. Ciò non sarebbe potuto avvenire, se non fosse stata applicata la disciplina della perequazione automatica, prevista per le pensioni a carico del Fondo lavoratori dipendenti, al massimale di retribuzione annua, di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Tale massimale era stato fissato in lire 18 milioni e 500 mila. Infatti i ceti lavoratori a retribuzione medio-alta, a seguito di questo limite, non avrebbero potuto concretamente agganciarsi all'80 per cento delle retribuzioni, venendo così danneggiati. Questa penalizzante condizione esiste da molti anni per lavoratori che pagano i contributi sull'intera retribuzione, senza goderne gli effetti per il blocco del massimale. Tale problema era stato risolto nell'esame in sede referente della Commissione lavoro del testo della riforma delle pensioni, licenziato per l'Assemblea.

La Commissione pertanto ha ritenuto di approvare un emendamento — non

presentato da un unico gruppo, come qualche giornale ha detto, né dal mio né da altri, ma che ha raccolto il parere dell'intera Commissione — anticipatore della riforma, mediante il quale con il 1° gennaio 1983 il sopracitato «tetto» viene indicizzato. La Commissione ha in proposito, inoltre, rinviato all'Assemblea l'esame della possibilità che la decorrenza sia fissata a partire dal 1° gennaio 1982.

La Commissione ha altresì esaminato alcune proposte di emendamento per salvaguardare diritti acquisiti dei dipendenti di enti locali la cui disciplina di trattamento di fine servizio e pensionistica è collegata con la legge del 1977.

Sono anche emersi problemi riguardanti lavoratori che godevano, a fine rapporto, tramite la contrattazione collettiva di lavoro, di benefici previsti dall'articolo 2 della legge 24 luglio 1970, n. 366. Su queste proposte anche su richiesta del Governo, è stato deciso di svolgere un approfondimento in aula, e il Comitato dei nove esaminerà i relativi emendamenti.

Onorevoli colleghi, la diffusa mia relazione, necessariamente tale per le analisi attente che verranno fatte di questo disegno di legge anche per altri motivi, si è resa necessaria soprattutto per dimostrare che la Commissione ha compiuto un vasto lavoro di approfondimento, sottoponendo al vostro voto il testo di un disegno di legge riaccorpato in cinque articoli, non per volontà dei singoli gruppi ma per il modo con cui si è affrontato da parte di alcuni gruppi questo problema, che si può definire certamente risposta ad alcune delle più importanti attese esistenti nel paese e soluzione di annosi problemi. Il risultato è stato conseguito in un serrato confronto tra maggioranza e opposizione, apportando quest'ultima, e particolarmente quella del gruppo comunista, un vasto contributo, di cui è stato ampiamente tenuto conto.

Il riaccorpamento in pochi articoli del testo pervenuto dal Senato deriva dalla necessità di assicurare in tempi brevi l'approvazione del provvedimento, scongiurando anche l'effettuazione di un *refe-*

rendum che — indipendente dal suo esito — a parere nostro ferisce uno dei principi del nostro sistema di autonomie e il valore delle contrattazioni; e l'attacco che ha fatto il Movimento sociale italiano al sindacato anche nel corso del dibattito di ieri sulle questioni pregiudiziali è significativo. Alcune fondamentali aspirazioni del mondo del lavoro trovano in questo provvedimento una risposta in positivo, sia pure in un quadro di compatibilità finanziaria, come richiede la gravità del momento economico che attraversa il paese.

Un esito positivo alla richiesta dei proponenti il *referendum* determinerebbe un aggravio che vanificherebbe gli sforzi del Governo e di tutte le forze politiche responsabili per superare la crisi e colpirebbe proprio quei ceti dei lavoratori che hanno il loro nemico maggiore nell'inflazione.

Per quanto si riferisce alle eccezioni avanzate sull'idoneità di questo provvedimento ad evitare il *referendum*, spetta alla Corte di cassazione pronunciarsi sul testo che il Parlamento licenzierà. A parere del relatore, se qualche margine di incertezza poteva sussistere sul testo pervenuto dal Senato, per il meccanismo previsto che impediva in tutto o in parte, ai lavoratori che cesseranno l'attività dall'entrata in vigore della legge al 1986, il recupero degli scatti di contingenza, con gli emendamenti apportati, tale margine non sussiste più. Altresì è confermata la natura innovativa dell'indennità di fine servizio, conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 68, del 1978.

Nel disegno di legge al nostro esame si palesano completamente modificati ed innovati i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, sicché nessun riferimento può farsi ai contenuti normativi della precedente legge.

Nel provvedimento manca una correlata modifica della vigente disciplina fiscale che colpisce attualmente all'atto della loro liquidazione, le indennità di fine lavoro con particolari aliquote IR-PEF, applicate col cosiddetto sistema a

tassazione separata; e se ne è parlato in Commissione anche a seguito di specifiche osservazioni formulate da vari gruppi. La natura delle suddette indennità viene trasformata da salario differito in risparmio forzoso e comporta necessariamente un nuovo regime fiscale. Fidiamo, quindi, in un sollecito esame delle proposte annunciate dal Governo.

L'iniziativa del Presidente Spadolini, che ha consentito la presentazione di questo disegno di legge e un vasto apporto parlamentare nella sua rielaborazione, merita il voto favorevole della Camera dei deputati (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Maria Luisa Galli. Ne ha facoltà.

MARIA LUISA GALLI. Signor Presidente, colleghi, signor sottosegretario, prima di affrontare il merito del disegno di legge al nostro esame, ho il dovere di denunciare formalmente l'inqualificabile comportamento dei partiti della maggioranza e del Governo, che, con la complicità della presidenza della Commissione lavoro, hanno consentito che venisse proposto all'esame dell'Assemblea un testo che suona offesa non solo alla volontà delle centinaia di migliaia di cittadini che hanno sottoscritto la richiesta di *referendum*, ma anche e soprattutto all'Assemblea dei deputati e ai singoli deputati.

La campagna politica promossa dal partito di democrazia proletaria per sottoporre a consultazione referendaria la legge del 1977 che escludeva la contingenza dal calcolo delle indennità di liquidazione, doveva rappresentare — per un Governo attento alle istanze della collettività e ai mutamenti che intervengono

nella organizzazione sociale del paese e soprattutto nel mondo del lavoro — l'occasione per una riconsiderazione meditata dell'istituto della liquidazione e dei mutati rapporti fra imprenditori e prestatori d'opera.

Così non è stato e, dopo una indifferenza ed una inerzia durata due anni, abbiamo assistito al solito rabberciamento di un disegno di legge tanto inconcludente, tanto caotico e tanto improvvisato che nel giro di 48 ore pur in presenza di un testo già approvato dal Senato, il Governo ha presentato due testi difformi; anzi, non si può neanche parlare di presentazione perché si è trattato di una imposizione e di una sovrapposizione esercitata sulle prerogative del Comitato ristretto, che si era riunito per esaminare il testo approvato dal Senato e gli emendamenti presentati dai vari gruppi, soprattutto da quelli di opposizione e viceversa ha concluso i suoi lavori portando in Commissione il testo del Governo. Questo, però, non è bastato: il Governo, infatti, nella successiva seduta in Commissione ha presentato un altro testo. Da tre articoli siamo passati a cinque: un notevole miglioramento, si fa per dire.

Anche in tale occasione non è stato consentito alla Commissione di svolgere la propria attività nei modi e nelle forme previste dal regolamento, dal momento che una incredibile, per non dire altro, Presidenza ha conculcato in tutti i modi i diritti dei parlamentari. Quello che doveva essere un ponderato esame di una materia così rilevante si è trasformato in una continua diatriba sulle poco esaltanti interpretazioni del regolamento da parte del Presidente.

Dichiaro subito che intendo sollecitare la Presidenza della Camera e la presidenza dei gruppi parlamentari, almeno di quelli di opposizione, perché sulla questione si apra un dibattito e si giunga ad una soluzione. Ritengo, infatti, che il Presidente della Camera come i presidenti delle Commissioni rappresentino rispettivamente la Camera e le Commissioni e non la maggioranza di Governo o peggio il partito da cui provengono, e che la

legittimazione della Presidenza della Camera — come quella delle presidenze delle Commissioni — provenga dalla capacità politica, professionale ed umana di assicurare un corretto svolgimento dei lavori parlamentari e di assicurare l'esercizio dei diritti di tutti i parlamentari, quelli della maggioranza e quelli della opposizione.

L'incapacità della Commissione lavoro, sotto l'attuale presidenza, di giungere alla formulazione di testi organici da sottoporre all'Assemblea è ormai divenuta cronica. Basti pensare a questa proposta di legge e al testo sulle pensioni, che giace da mesi in quella Commissione e che non rappresenta certo un testo su cui si possa concretamente lavorare, per rendersi conto che in tal modo non è possibile fare buone leggi. E non possiamo invocare, colleghi, neppure l'alibi della ristrettezza dei tempi, perché il testo del Senato è pervenuto in Commissione sin dalla settimana scorsa e al provvedimento sono state dedicate in Commissione in tutto poche ore, impiegate — come dicevo — a discutere non sulla legge, ma su estemporanee interpretazioni regolamentari da parte della presidenza.

Quanto poi all'arroganza del Governo che usa ormai del Parlamento come suo strumento subalterno, sono costretta a rilevare che noi oggi — almeno quanti di noi hanno ancora un minimo di fiducia nella democrazia parlamentare e qualche illusione sul ruolo istituzionale del Parlamento — paghiamo le conseguenze di una mancata reazione alla valanga dei decreti-legge, agli stralci, agli accorpamenti, ai ripetuti voti di fiducia tecnica: insomma, a tutti quegli *escamotages* regolamentari che hanno consentito negli ultimi mesi l'approvazione delle peggiori leggi, nel merito e nella forma della storia della legislazione italiana. Ricordiamo, da ultimo, la legge finanziaria e quella di bilancio.

Ho già avuto modo di citare in altre occasioni, in questa Assemblea e in Commissione, i risultati e le analisi cui è pervenuta la Commissione sulla fattibilità delle leggi attraverso una relazione pre-

sentata al Parlamento dal ministro Dardida, che denuncia le mostruosità tecnico-giuridiche che rappresentano la costante della recente legislazione italiana.

Il disegno di legge al nostro esame, nel testo che ci viene presentato in Assemblea, alla luce di quella relazione, ma anche alla luce di ogni elementare buon senso, e senza la necessità di essere giuristi, rappresenta il perfetto manuale per un legislatore che voglia fare delle «non leggi»; dal punto di vista politico, invece, rappresenta ancora una volta l'occasione perduta per riconsiderare il ruolo del lavoratore nell'impresa e la partecipazione reale della classe lavoratrice alla gestione aziendale. E questo nel momento in cui alle classi lavoratrici si chiede, in buona sostanza, di partecipare attraverso un risparmio forzoso a favore delle imprese alla formazione del capitale delle imprese stesse: questo è, ed altro non può essere, l'accantonamento — contabile, si badi, non effettivo — da parte delle imprese delle somme necessarie a costituire il trattamento di fine lavoro, secondo la terminologia usata nel nostro testo di legge.

Si tratta di una terminologia astratta ed ambigua, che non dice alcunché e rappresenta l'ipocrisia politica di quanti non intendono neppure qualificare giuridicamente l'istituto che si introduce con il testo di legge. Non si ha il coraggio e non si sente il dovere di dire a chiare lettere se si tratta di indennità di fine rapporto, di retribuzione differita o di risparmio obbligato. Cito queste definizioni perché sono quelle che appaiono nei lavori preparatori della commissione Giugni, nella relazione al disegno di legge presentato al Senato o nelle sentenze della magistratura. Ma bisognava accontentare tutti e non scontentare alcuno.

Ecco che allora perveniamo ad un risultato facilmente prevedibile: la mancata definizione dell'istituto darà luogo a difformi interpretazioni da parte delle magistrature di merito e di quelle di legittimità, con buona pace della certezza del diritto, così come è avvenuto in passato.

Le ricordo intanto, signor rappresentante del Governo, che ho presentato due

emendamenti di merito: li ho già illustrati in Commissione, li ripresento; bocciate-meli pure o ripresentateli voi, comunque fate in modo che sia chiara la natura giuridica dell'istituto!

A proposito di certezza del diritto, non posso non rilevare che in passato l'istituto della liquidazione è stato al centro di scontri politici, economici e sindacali tra le categorie imprenditoriali e quelle dei prestatori d'opera, ed è servito e serve tuttora a perpetuare un certo assetto sociale secondo il quale certe categorie dovevano e devono conservare, non per meriti, quantità, qualità e asprezza del lavoro, ma per una sorta di retaggio feudale (secondo il quale la misura dell'individuo è segnata dal censo), posizioni e retribuzioni tanto privilegiate quanto ingiustificate.

Intendo riferirmi alla differenziazione operata nella legislazione (prefascista, fascista del 1942 e repubblicana, con la «legge Rubinacci» del 1960), che è sempre intervenuta a codificare e garantire unicamente la categoria degli impiegati, lasciando alla contrattazione collettiva (e quindi alle relative vicende conflittuali) il raggiungimento di quei diritti che ad altri sono stati riconosciuti e applicati in forza di leggi.

È la concezione verticistica della società così come dell'azienda le cui fondamenta non poggiano sulla concreta realizzazione del principio costituzionale sulla retribuzione del lavoro secondo la qualità e quantità di opera prestata (e quindi sulla concreta realizzazione del principio di uguaglianza dei cittadini), ma sul mantenimento di privilegi che servono a raccogliere illusorio consenso intorno ai partiti politici, che in tal modo esprimono aspirazioni corporative e clientelari, non politiche. È la stessa concezione che determina ancora oggi assurde differenziazioni nei confronti della donna, alla quale si intende riservare in tutti i modi un ruolo subalterno. Gli ultimi *exploits* sono quelli del *part-time*, degli assegni per il lavoro domestico e così via.

All'articolo 5 del provvedimento in esame è previsto ancora un periodo di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1982

sette anni per il raggiungimento della parità di trattamento in materia di liquidazioni tra operai e impiegati. E mi riesce davvero difficile capire le ragioni sociali (quelle politiche e clientelari sono evidenti) di una tale differenziazione. A proposito del trattamento delle categorie impiegate, mi sembra necessario sottolineare e denunciare l'autentica truffa legislativa che si intende perpetrare attraverso il marchingegno della soppressione del fondo di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e la relativa proroga dei termini prevista per i versamenti che i datori di lavoro dovevano effettuare.

La questione è nota e può essere riassunta in poche parole. La citata legge del 1942 ha istituito un fondo, gestito dallo Istituto nazionale delle assicurazioni, presso il quale i datori di lavoro dovevano accantonare le somme necessarie per il pagamento delle liquidazioni degli impiegati o accendere polizze collettive di assicurazione in sostituzione dei versamenti. Ebbene, con ben diciassette decreti-legge (alcuni dei quali riguardavano tutt'altra materia, ma nei quali veniva inserita di soppiatto una norma specifica per introdurre nuove proroghe) il fondo non ha mai funzionato, nel senso che i datori di lavoro sono stati sempre esonerati dai versamenti. L'ultimo decreto di proroga è il n. 95 dell'aprile del 1974, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216, che prevede l'esenzione dai versamenti fino al 31 dicembre 1977. Poi, per una dimenticanza del Ministero del lavoro, non si è provveduto dopo quella data ad altre proroghe, in modo che i datori di lavoro avrebbero dovuto da allora ad oggi effettuare i versamenti dei contributi correnti e di quelli arretrati.

Ho parlato di dimenticanza perché non mi risulta vi sia stata da parte del ministro del lavoro un'azione efficace diretta ad ottenere il rispetto della legge da parte degli imprenditori, tanto è vero che ad una mia specifica interpellanza (presentata due o tre mesi fa) non è stata data

risposta, e del resto lo stesso sottosegretario Costa ha detto in Commissione di non conoscere la attuale consistenza del fondo.

Comunque, una risposta implicita è stata data con il disegno di legge in discussione, che da un lato finge di riaprire i termini per i versamenti fino al 31 maggio 1982 ma dall'altro sopprime il fondo a partire da quella stessa data. È un'autentica presa in giro, una vera e propria sanatoria, come del resto il sottosegretario ha detto in Commissione, in favore degli imprenditori inadempienti. Che lei mi dica che è una sanatoria, lo capisco; ma insomma, lo debbo pure denunciare qui: stiamo facendo questa bella presa in giro!

È una legge scandalosa che fa il paio con quella sui patronati, signor Presidente; nel marzo del 1980 eravamo alla vigilia della caduta del Governo e si vollero salvare, attraverso una legge di interpretazione autentica (che la Corte di cassazione senza mezzi termini ha definito una truffa legislativa), gli amministratori infedeli che già si trovavano in carcere e quelli che in carcere sarebbero dovuti andare, se non fossero stati coperti dall'immunità parlamentare; era stata fatta per loro, questa legge! Oggi si salvano dalle azioni giudiziarie già in corso, per le sollecitazioni e le denunce dei proponenti del referendum, gli amministratori della FIAT, dell'Alfa Romeo e così via, gli imprenditori inadempienti (sono quasi la totalità). Nel momento in cui si abroga il fondo in questione, il nostro Governo, frettolosamente, sollecito degli interessi di certe categorie, non si è soffermato ad esaminare la legge del 1942 (che era fatta bene e si sarebbe potuta prendere ad esempio) che all'articolo 10 prevedeva — badate — che entro 15 giorni il fondo avrebbe dovuto soddisfare le richieste degli impiegati non soddisfatti nei loro diritti dai datori di lavoro insolventi o falliti: signor Presidente, colleghi, sono rimasta allibita quando ho esaminato il testo pervenuto dal Senato e quello ancora al nostro esame! Vedo addossate ai lavoratori tutte le conseguenze deleterie

della condotta aziendale degli imprenditori. Per quale mala sorte il prestatore di lavoro (poniamo che vada in pensione a 65 anni) che dipende da un'azienda insolvente, fallita, deve attendere anni prima di percepire la liquidazione e dovrà affrontare le ambascie e le spese delle procedure esecutive individuali e concorsuali? Ho presentato un emendamento, signor sottosegretario, che naturalmente è stato respinto in Commissione ma che riproporrò in Assemblea: auspico un meccanismo più snello, di 15 giorni, perché è inammissibile quanto stiamo facendo: anzi, quanto voi intendete fare, non certo io!

Nella migliore delle ipotesi, dati i tempi astronomicamente lunghi della nostra giustizia (e quella civile è ancora più lunga della giustizia penale che già batte i primati mondiali), il prestatore di lavoro dovrà attendere quattro o cinque anni per ottenere un titolo che gli consenta di rivolgersi al fondo (che si istituisce con questa legge) che è tenuto a pagare entro 60 giorni; evidentemente sono giorni nominali e con l'esperienza pregressa di liquidazione delle pensioni il termine è destinato inevitabilmente a dilatarsi.

Non comprendo perché un fondo di garanzia, alimentato coi denari dei lavoratori, in caso d'insolvenza del datore di lavoro non debba (quali che ne siano le cause) immediatamente sostituirsi nelle azioni e nei diritti dei lavoratori, dando a questi immediata soddisfazione ed incaricando poi le strapagate e straliquidate decine di avvocati dell'INPS di esercitare le ragioni dei lavoratori! Che dire poi della incredibile norma che limita (praticamente svuotandola di contenuto) la facoltà del prestatore d'opera di chiedere anticipazioni sulle somme a lui spettanti o del sistema di rivalutazione che, a parte l'aleatorietà dei dati ISTAT, non salvaguarda comunque il risparmio del lavoratore dall'erosione dell'inflazione? Anche qui v'è un mio emendamento di cui parleremo.

Signor Presidente, nel corso dell'iter parlamentare, se il Governo non ricorrerà alla posizione della questione di fiducia

tecnica per imporre a tutti i costi senza modifiche il suo testo, mi riservo di illustrare con gli emendamenti presentati già in Commissione e riproposti in Assemblea, le altre «perle» contenute nel provvedimento ed a proposito di un'eventuale fiducia, non so se i colleghi hanno assistito al telegiornale di ieri sera...

ALFREDO PAZZAGLIA. Io no!

MARIA LUISA GALLI. ... il TG2 nel corso del quale il giornalista che riferiva sui lavori della Camera, affermava che l'accorpamento in pochi articoli dell'originario testo del Senato si era reso necessario per snellire i lavori e consentire al Governo, con il voto di fiducia, di stroncare l'opposizione. Questa affermazione è grave e rispecchia un clima di arroganza che caratterizza questa fase della vita italiana e che vede la maggioranza rifiutarsi di confrontarsi democraticamente nelle sedi istituzionali. Essa impone scelte che fino ad oggi non hanno influito sulla crisi economica e sociale che attanaglia il paese. L'opposizione, signor Presidente, è stroncata e non democraticamente combattuta nei paesi a regime totalitario — mi riferisco al Salvador ed alla Polonia — ma non in Italia. È assai grave che, riferendosi ad un dibattito politico in Italia, si usi questa terminologia da parte di un organismo pubblico qual è la RAI.

Mi preme sottolineare che nel corso della campagna condotta dalle forze governative e dalle organizzazioni imprenditoriali, per demonizzare il referendum sulle liquidazioni, si è parlato di una cifra, a carico delle imprese, di oltre 20 mila miliardi per il solo calcolo della contingenza. L'11 maggio, in una intervista rilasciata a *l'Avanti*, il professor Giugni precisava che gli accantonamenti in bilancio, limitatamente al settore industriale, dovrebbero essere pari a 26 mila miliardi nel 1982, in caso di vittoria dei sì. Contesto questa cifra e contesto soprattutto la faziosità di una certa informazione che vede il professor Giugni, il professor Reviglio ed altri soloni dell'economia italiana, affiancati alle posizioni

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1982

della Confindustria, espresse ieri dal vicedirettore generale Annibaldi in una sua intervista a *Il Sole-24 ore*. Per un momento posso accettare questa cifra.

VITTORIO OLCESE. L'accetti o non l'accetti?

MARIA LUISA GALLI. L'accetto solo per un momento e dico che se questa cifra è vera, ciò significa che la partecipazione dei lavoratori alla formazione del capitale nelle aziende deve avere delle altre conseguenze, soprattutto nel momento in cui non è il costo del lavoro a creare gli effetti devastanti per le imprese, ma è il costo del denaro, il debito pubblico italiano, il costo dell'intermediazione che rappresentano i veri *handicaps* dell'economia italiana. Ieri su *La stampa* di Torino è apparso un articolo del segretario generale dei tessili della CISL, il quale affermava che su un paio di pantaloni il costo del lavoro è del 9 per cento, il restante 91 per cento è...

VITTORIO OLCESE. Il salario rimane variabile indipendente. Dopo 14 anni ritorniamo alle origini?

MARIA LUISA GALLI. Non do delle risposte in assoluto, però apro il problema; dobbiamo infatti fare delle riflessioni.

VITTORIO OLCESE. Sono facili!

MARIA LUISA GALLI. No, se così fossero mi avreste già risposto in Commissione, in quanto già altre volte ho posto il problema del cosiddetto salario differito. Comunque se la cifra citata dovesse risultare vera, la sua entità è tale per cui occorre riconsiderare il ruolo che il lavoratore deve svolgere quale autentico socio d'impresa nella conduzione dell'azienda. Qui si impone un passo avanti, colleghi. Questo è il mio contributo al dibattito, un contributo in termini problematici: non ho la chiave di volta, però su questa questione dobbiamo riflettere.

VITTORIO OLCESE. I 25 mila miliardi sono stati già distribuiti in salari.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la prima evidenza in questo dibattito nasce dal contemporaneo inizio della discussione generale del disegno di legge sulle liquidazioni da un lato e dall'inizio della campagna elettorale per il referendum dall'altro. Ciò mette in luce il ritardo con cui il Governo e la maggioranza hanno pensato di risolvere i problemi connessi alla indizione del referendum, fissato per il 13 giugno prossimo. Questa corsa contro il tempo non fa onore non solo alla maggioranza ed al Governo, ma anche al potere legislativo, considerato nella sua interezza, in quanto il legislatore si pone in una posizione affannata per prevenire il referendum e per soddisfare, nel contempo, la domanda referendaria.

Il primo quesito è questo: la lotta contro il tempo per prevenire il referendum è un dato positivo per il legislatore che da un lato deve soddisfare la domanda referendaria e dall'altro fa di tutto per evitare il referendum? Così facendo si pone in una posizione dialettica nei confronti del proprio elettorato, poiché ogni parlamentare è rappresentante della volontà popolare; inoltre, scattando da oggi la campagna referendaria, quello stesso elettorato che ha dato luogo alla elezione del parlamentare, viene contemporaneamente sottoposto da parte della propaganda referendaria ad una scelta diversa e comunque contrapposta a quanto intende fare il Parlamento. Quest'ultimo deve fare la legge, mentre il referendum tende ad abrogare una disposizione del 1977.

Tale posizione quanto meno dialettica (non voglio dire polemica) ci pone in imbarazzo perché non ci consente di elaborare serenamente una serie di disposizioni legislative che non debbono essere turbate dalla fretta che — come diceva Dante — «l'onestade ad ogni atto dismaga», e quindi toglie decoro, nel

senso dantesco della parola, a qualsiasi atteggiamento di questo Parlamento.

Vi è poi un altro quesito, sempre per quanto riguarda il doppio binario che si instaura tra campagna referendaria e proposte legislative, e cioè se effettivamente le norme che stiamo esaminando rispondano alla richiesta referendaria; altrimenti la nostra affannosa ricerca di una soluzione per evitare il *referendum* risulterà frustrata dalla mancata corrispondenza della legge che stiamo per fare ai contenuti della domanda referendaria. Ebbene, noi ci siamo sforzati di dimostrare in tutte le sedi, dal Senato alla Commissione lavoro della Camera ed ora in Assemblea, che l'attuale testo, quale è stato licenziato dalla Commissione lavoro della Camera, non soddisfa la domanda referendaria. Quindi, stiamo compiendo una fatica inutile, o quasi. E non ci serve la dichiarazione più o meno ottimistica resa dall'onorevole relatore qualche momento fa, quando ha detto che, se ci potevano essere delle incertezze circa la rispondenza alla domanda referendaria del testo licenziato dal Senato, tali incertezze non sussistono più dopo i cambiamenti e le innovazioni introdotte dalla Camera.

Faccio la prima osservazione: noi siamo in un sistema bicamerale, e l'aver già riconosciuto che un ramo del Parlamento non ha provveduto in maniera soddisfacente alla domanda referendaria dimostra che il testo predisposto dal Governo, e poi emendato dal Senato, non ha soddisfatto questa prima necessaria richiesta. In secondo luogo, essendosi conseguita, in un solo ramo del Parlamento la presunta ineccepibilità del provvedimento e dovendo esso, in quanto modifica il testo del Senato, tornare al Senato, nulla esclude che questo possa, per la tutela dei propri punti di vista, emendare ancora la legge proposta dalla Camera e, quindi, ripristinare quelle imperfezioni che testé il relatore sottolineava.

Quindi, non mi sembra che il metodo che si sta seguendo sia il migliore per poter rispondere alla domanda referendaria, per poter essere certi che questa fatica legislativa possa approdare alla di-

chiarazione della Cassazione di corrispondenza del testo votato dal Parlamento alla domanda proposta con il *referendum*.

Ma vorrei fare anche alcune considerazioni sulla maniera disinvolta con cui si è affrontato tale argomento, che è di una delicatezza e di una complessità eccezionali. In primo luogo, rilevo che il testo del Governo, che originariamente consisteva di tredici articoli, è stato ampliato dal Senato in diciassette articoli. Ma il numero diciassette non ha portato fortuna e, passando il testo dal Senato alla Commissione lavoro della Camera, esso è stato dal Governo e dalla maggioranza rielaborato e ridotto a cinque articoli. Mi sembra che questo artificio non dia molto prestigio alle prerogative del Parlamento, perché delle due l'una: o era imperfetto il testo già predisposto dal Governo (i tredici articoli originari furono elaborati dal Governo, non dall'altro ramo del Parlamento); oppure, se questo non è vero, non si capisce perché oggi i tredici articoli originari, sia pure aumentati a diciassette dal Senato, siano diventati cinque.

Si è voluto cogliere un aspetto anti-ostruzionistico — diciamo così — nella scelta di questo testo ristretto. Si è detto che in questo modo il Governo potrà porre la questione di fiducia su pochi articoli, ed il provvedimento potrà procedere più speditamente. Orbene, tutto questo non dà prestigio non soltanto al Governo, che ricorre a questi marchingegni, ma neanche al Parlamento ed alla maggioranza in esso espressa, che a questi marchingegni si presta. Se andiamo ad esaminare il nuovo testo, dobbiamo dire che è venuto fuori un mostriciattolo, dal punto di vista della regolamentazione giuridica, perché le leggi si fanno con una serie di norme che obbediscono anche ad un tessuto connettivo, ad una armonia legislativa. I numeri cui si riferiscono i singoli articoli non sono dei numeri dati a caso, ma hanno una loro logica consequenzialità. La materia va trattata attraverso diversi articoli, a seconda dei vari settori da regolamentare legislativamente. E qui assistiamo ad un pasticciaccio enorme, di

cui tra poco mi farò carico di fornire qualche esempio, per dimostrare che la fretta è una cattiva consigliera e dà pesimi risultati. Ma, prima di passare al testo al nostro esame, desidero brevemente rifarmi alle ragioni referendarie e far notare come tutta questa paura che si ha del *referendum* mi sembra esagerata. Qualcuno dice che sono i sindacati a premere, in quanto considerano il *referendum* una mina vagante; pertanto, poiché i sindacati in Italia sono stati abituati a fare il bello ed il cattivo tempo, adesso non se la sentono di affrontare la volontà del popolo attraverso un *referendum*. D'altronde tutto questo, secondo i sindacati, dovrebbe consentire di guardare con maggiore attenzione non soltanto ad una più pressante e calzante riforma delle liquidazioni, ma, piuttosto, alle pensioni e ai servizi sociali. Dobbiamo però constatare che, allo stato, nulla è stato fatto in proposito: il progetto di legge sulla riforma pensionistica ha da essere ancora tramutato in legge, i servizi sociali sono cari e carenti e, quindi, i pensionati restano belli e danneggiati.

Ecco perché, pur se l'istituto delle liquidazioni non piace, si dimentica che esso era saldamente inserito in un contesto giuridico, di cui la legge n. 91 del 1977 ha fatto sommaria giustizia. Ma quando fu varata tale legge? Quando — guarda caso — esisteva un Governo di solidarietà nazionale, in cui la democrazia cristiana ed i partiti minori andavano in perfetto accordo con il partito comunista. La legge n. 91 fu quindi frutto di un accordo fra i sindacati, il partito comunista e la maggioranza andreattiana di quell'epoca.

Ecco perché si difende la paternità di quel provvedimento che ha inguaiato proprio i lavoratori. E l'atteggiamento del partito comunista non è affatto chiaro, direi addirittura che risponde ad una tattica puramente labiale, che mira ad evitare che si arrivi ad una legge che risponda alla domanda referendaria. Qualora si dovesse arrivare al *referendum*, non lo si dovrà certo al partito comunista, ma alle altre opposizioni, che faranno di

tutto, ove la legge non risponda alla domanda referendaria, per non portarla a compimento.

A questo proposito non mi soddisfa molto quello che è stato detto da più parti e che è stato sostenuto dal relatore or è qualche momento; secondo quest'ultimo non occorre che questa legge risponda alla domanda referendaria, perché, tutto sommato, la nuova legge produce effetti economici diversi da quelli che derivano dal sistema attualmente in vigore; per cui essa non dovrebbe rispondere alla domanda referendaria, intendendo regolamentare in modo totalmente innovativo la materia delle liquidazioni e, come vedremo, anche delle pensioni e della trimestralizzazione, affinché non ci sia pericolo che, una volta varata, il *referendum* si faccia lo stesso. Ma questo è tutto da dimostrare, perché il *referendum* è un istituto con il quale si abroga una legge; in Italia esiste solo il *referendum* abrogativo. Ebbene, questo *referendum* vuole abrogare la legge 31 marzo 1977, n. 91, che aveva disposto il congelamento dell'indennità di fine rapporto. A questo punto, solo ad una condizione si può evitare il *referendum*: non con una legge che sia innovativa rispetto alla materia oggetto del *referendum*, ma con una legge che risponda alla domanda referendaria. Cosa chiede quest'ultima? Che sia abolita la legge del 1977 che ha congelato la contingenza? Una nuova legge, allora, deve rispondere a ciò: il *referendum* non si attua in quanto la legge abrogativa del 1977 viene sostituita da altra legge che ripristina l'intera materia.

È evidente che l'aver ammesso che il disegno di legge in esame si pone su un piano diverso da quello del quesito referendario significa che vi sono elevate percentuali di probabilità che la Corte di cassazione non riconosca l'idoneità del provvedimento ad evitare il *referendum*, almeno come è in questo momento formulato, come è stato presentato dal Governo e dalla maggioranza, e si debba pertanto andare ugualmente alla consultazione.

Ecco la ragione per la quale ci battiamo: perché si faccia davvero una legge

rispondente agli interessi dei lavoratori e tale da ripristinare i diritti che sono stati lesi dalla legge n. 91 o perché, in mancanza di tale legge, si vada al *referendum*. Non ci strapperemo i capelli se si arrivasse a quest'ultima ipotesi.

Per quanto riguarda il problema centrale, con riferimento al quale da tempo ci battiamo, desidero richiamare l'attenzione sulla proposta di legge presentata dal nostro gruppo, la n. 77 del 23 ottobre del 1979 (sono dunque tre anni che tale documento è stato presentato, con la prima firma dell'onorevole Valensise e con tutte le firme dei componenti il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale), con la quale chiedevamo una regolamentazione dei rapporti derivanti dalla partecipazione dei lavoratori al finanziamento delle imprese per effetto dell'accantonamento dei fondi di anzianità. Ebbene, questa proposta di legge avrebbe certamente impedito il *referendum*! Anzi, non vi sarebbe stato addirittura bisogno di raccogliere le firme. Insomma, quando si vuole eliminare un male si deve avere il coraggio di trovare i rimedi; non è sufficiente enunciare teoricamente le questioni. Ripeto, se la nostra proposta fosse stata approvata, tale approvazione avrebbe impedito l'indizione stessa del *referendum*. Invece non se n'è fatto niente. Sono passati tre anni e tutti i Governi che si sono susseguiti (perché la colpa, desidero essere preciso e corretto, non è solo dell'attuale Governo) dall'approvazione della legge n. 91 ad oggi, cioè dall'epoca andreottiana a quella spadoliniana, non hanno fatto altro che «ciurlare nel manico». A questo punto, essendo già iniziata la campagna referendaria — oggi alla televisione vi è la prima trasmissione dedicata al *referendum* — siamo ancora a discutere... Il che dimostra che il Governo non ha avuto alcuna volontà politica di portare davvero a termine questo provvedimento e che sta agendo nella maniera più pasticciona: prepara un testo che, se passasse così com'è in questo momento, non eluderebbe il *referendum*, e comunque ci pone in limiti temporali tali che, anche ove il testo venisse migliorato

al punto da divenire idoneo ad evitare la prova referendaria, non si riuscirebbe a capire perché si sia dovuti giungere all'ultimo giorno, affrontando molti costi inutili (il *referendum* costa decine e decine di miliardi) dal momento che la macchina referendaria ormai è in moto, e non la si può fermare. Tutti gli adempimenti essenziali stanno per essere attuati, compresa la stampa dei manifesti, la stampa dei certificati elettorali, la preparazione dei seggi elettorali, la nomina dei presidenti di seggio, dei componenti il seggio, e così via. Insomma, la complessa macchina elettorale è già in movimento e, se tutto andasse per il meglio, avremmo dunque sprecato diverse decine di miliardi che per un Governo che ha ormai abbondantemente sfondato il tetto dei 50 mila miliardi rappresentano soltanto una goccia nell'oceano...

Ciò premesso, desideriamo subito far notare che la nostra tesi è quella che abbiamo portato avanti coerentemente in tutti e due i rami del Parlamento, non da oggi, per la difesa dei diritti dei lavoratori, e non con una enunciazione demagogica ed astratta, ma con una concezione che si riallaccia a quell'umanesimo del lavoro di gentiliana estrazione che è stato sempre il nostro punto di riferimento in materia di problemi e di dottrina sociale. L'umanesimo del lavoro esige che i lavoratori non siano defraudati dei loro sudati guadagni; e poiché il concetto della liquidazione come retribuzione differita è ormai unanimamente acquisito dalla dottrina, dalla giurisprudenza e da una larga parte della giuspubblicistica moderna, è chiaro che tutto ciò che è stato accantonato dal salario o dallo stipendio per essere poi restituito al lavoratore al momento della cessazione dal rapporto di lavoro non può essergli sottratto, poiché altrimenti saremmo in presenza di un furto, ammettendo che si tratti di un atto non violento, o addirittura, ammettendo invece che si tratti di un atto di violenza nei confronti degli interessi del lavoratore, di una vera e propria rapina. E tale rapina non può essere cancellata da un parziale ritorno, perché è noto che un

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1982

reato non può essere posto nel nulla da un atto che produce la diminuzione del danno arrecato: tale atto potendo semmai dare luogo al cosiddetto ravvedimento operoso o all'attenuante di cui all'articolo 62, n. 6, del codice penale, ma non certo eliminare il reato. La rapina, dunque, resta e resta quindi l'obbligo del *referendum*: da questo punto di vista, a nostro giudizio altamente etico, noi dimostriamo quindi come non sia possibile impostare un discorso di mediazione e di confronto, come si dice; qui non c'è niente da mediare, si deve solo restituire il maltolto al lavoratore che ne è stato privato, bisogna ripristinare il diritto leso del lavoratore. Non c'è allora spazio per quei marchin-gegni che sono stati fino a questo momento escogitati, sotto forma di ristorno parziale, ovvero introducendo una forma di protezione solo parziale dall'inflazione: e del resto non si comprende proprio perché mentre altri, con i soldi estorti, hanno potuto porsi al riparo dalla pressione inflattiva, soltanto i lavoratori debbano sopportare l'onere dell'inflazione, sia per il passato che per il presente e il futuro. Ed infatti per quanto riguarda il passato soltanto una parte della contingenza congelata verrebbe restituita al lavoratore, mentre per il futuro si ipotizzano ristorni molto parziali, sulla base di una percentuale di rivalutazione fissa dell'1,5 per cento, che permetterebbe una protezione efficace solo in presenza di un livello di inflazione — pari al 6 per cento — che è del tutto utopistico, visto che nel nostro paese l'inflazione viaggia ad un ritmo non già del 16 (come si vuole dare ad intendere) bensì di oltre il 20 per cento. È necessario invece prevedere una restituzione integrale per il passato ed una protezione per il futuro commisurata ad un livello di inflazione non inferiore al 20 per cento: e ciò significa che la base di rivalutazione dell'1,50 per cento deve essere elevata non già al 2 per cento (come qualcuno intende, molto stiticamente, proporre) ma al 5 per cento. Solo così si proteggerebbe effettivamente il lavoratore dalle conseguenze dell'inflazione.

Passiamo adesso all'esame del testo, com'è stato predisposto dalla maggioranza. Esso fa immediatamente giustizia dei 17 articoli predisposti dal Senato, e li accorpa in 5 articoli, che rappresentano una vera e propria forma di «teratologia legislativa». Questo testo è un mostriciatolo, a cominciare dal titolo, le cui indicazioni non corrispondono poi ai contenuti (ed a questo proposito esistono molti emendamenti, presentati dal mio gruppo, che cercheranno per lo meno di fare pulizia).

Passiamo al testo vero e proprio, nel quale si sostituisce all'articolo 1, che era stato predisposto dal Governo ed integralmente recepito dal Senato, un altro articolo 1. Il primo parlava di trattamento di fine rapporto (per ora mi limito soltanto alle questioni di forma; poi, brevissimamente, accennerò ai contenuti), e regolamentava questa fine del rapporto in modo non accettabile, ma almeno formalmente corretto; adesso invece anche la forma salta, e va a farsi benedire. Abbiamo infatti un articolo 1 che raggruppa nel suo seno diversi articoli del codice civile, dicendo che l'articolo 2120 del codice civile è sostituito da un altro; poi aggiunge che l'articolo 2121 del codice civile è sostituito da un altro articolo; ancora, che l'articolo 2776 del codice civile è sostituito da un altro.

Questo apporta anche una notevole disarmonia nel codice civile, che è un testo armonico in cui ogni articolo tratta un determinato argomento, secondo un filo logico; quindi non si vede come si possa raggruppare in un unico articolo ciò che il codice civile prevede in tre. Ciò produce poi conseguenze ridicole, perché dimenticandosi, l'attuale testo, che i tre articoli sono stati integralmente sostituiti, non si accorge che, a un certo momento, in alcune disposizioni, il richiamo a quei vecchi articoli non regge più. Sarebbero stati necessari per lo meno tre articoli; anche perché non so come si provvederà poi per la sostituzione dei rimanenti articoli del codice civile. Si dirà che il 2120, il 2121 e il 2776 diventano l'articolo 1 della legge tal dei tali, il che significa che sal-

terà anche la progressione numerica del codice, il che potrebbe essere un danno di poco conto; ma salterà soprattutto la progressione logica, perché il 2776 è collocato in una posizione diversa da quella degli altri. Si fa quindi proprio ludibrio della sistematica legislativa, si portano le norme del codice vigente a un degrado tale da non fare onore a nessun legislatore; e si confondono poi tutti gli argomenti. Il problema, infatti, non è solo di forma, ma è anche di sostanza, perché quei tre articoli raggruppati in uno solo trattano materie disparate, che vengono deturpate da questa nuova normativa con delle concezioni del tutto diverse (come ammette lo stesso relatore) e con la conseguenza che salta un equilibrio che, bene o male, era stato raggiunto in questi articoli del codice civile attraverso anche una lunga serie di sentenze della Corte costituzionale, delle quali vi faccio grazia, e che avevano dato ad essi determinati contenuti e determinate prospettive.

Ma dove il guasto, ripeto, diventa veramente esilarante è quando poi, passando all'articolo 2 (di questo parleremo brevisimamente in ordine al fondo di garanzia), si dice che: «È istituito il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile ...» Ma se non c'è più, l'articolo 2120! Esisterà invece questo articolo 1, che raggruppa il 2120, il 2121 e il 2776; a quale punto della nuova normativa ci riferiremo? Non vi accorgete nemmeno che, quando producite questi guasti, dovrete avere l'attenzione di ripetere le norme in una maniera più corretta!

Torniamo brevemente all'articolo 1, brevemente perché se dovessi approfondire tutta la tematica il tempo a mia disposizione non sarebbe sufficiente. Sull'articolo 2120 dico che non possiamo accettare il calcolo che si rifà a ciascun anno di servizio, perché noi vogliamo che si tenga conto dell'ultima retribuzione, la quale dovrebbe essere divisa per il quoziente 12. Abbiamo presentato anche

emendamenti graduali che indicano quozienti ulteriori, ma non certo quello del 13,5, che costituirebbe una pura e semplice sottrazione di soldi al lavoratore.

Per quanto riguarda il calcolo del 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo noi chiediamo che il calcolo sia integrale; e, circa la misura fissa, abbiamo già anticipato che non la possiamo accettare all'1,5: se volessimo seguire l'andamento dell'inflazione qual è in atto, dovremmo elevarla perlomeno al 5.

In relazione a tutto il resto che viene ritrascritto nell'articolo 1, dobbiamo dire che così facendo non si può evitare il *referendum*; sebbene l'articolo 1 conglobi tre o quattro articoli (e non per motivi antistruzionistici!) non dà una risposta alla domanda referendaria.

Per quanto riguarda il fondo di garanzia, dobbiamo dire che veniamo da lontano, veniamo da una normativa che risale al 1924, che poi fu trasformata nel decreto 16 marzo 1942, n. 267, che poi ebbe diverse evoluzioni, ma che non è mai stato fatto funzionare sul serio. Adesso si vuole sostituire a quel fondo, che poteva tutelare gli interessi di tutti i lavoratori, un fondo di garanzia di dubbia efficacia, che si rifà ad un articolo 2120 del codice civile che non esiste più, che non garantisce la certezza di un sollecito e concreto restauro del danno subito in caso di fallimento o di mancata erogazione da parte del datore di lavoro, ponendosi quindi in forse gli stessi vantaggi che il fondo di per sé dovrebbe consentire.

Quanto alla materia pensionistica, si è voluto elaborare un articolo 3 e si sono volute calcolare le possibilità in misura del tutto insoddisfacente. Ci sono calcoli, fatti dalla CISNAL e da altre organizzazioni non aderenti alla «triplice», che dimostrano come con questi conteggi non si tuteli affatto il lavoratore e non si consenta di compensare il minor utile, che viene attraverso questo trattamento pensionistico, con quei servizi sociali che non ci sono, con quegli aumenti che arrivano sempre con il contagocce e che comunque sono sempre inferiori all'au-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1982

mento del costo della vita. Ma vi sono altre conseguenze di natura negativa, che poi altri colleghi del mio gruppo, con maggiore capacità e competenza della mia, riusciranno ad illustrarvi.

Mi avvio alla conclusione, per rispettare l'impegno di mantenermi nei limiti regolamentari.

PRESIDENTE. Non è un grande impegno, perché ci penserei io a far rispettare i limiti regolamentari!

ORAZIO SANTAGATI. È preferibile l'autodisciplina, non crede, signor Presidente?

PRESIDENTE. Autodisciplina riduttiva, possibilmente. Altrimenti...

ORAZIO SANTAGATI. E difatti sto concludendo. Se non avrò molte interruzioni, ridurrò di qualche cosa.

PRESIDENTE. Sta bene, proceda pure.

ORAZIO SANTAGATI. Dicevo che, per quanto riguarda l'articolo 4, con le disposizioni finali si fa uno zibaldone. Ad esempio, si «infilano» nelle disposizioni finali quelle che erano messe giustamente in un articolato a sé stante nel testo predisposto prima, cioè per quanto riguarda, ad esempio, tutto il problema dei lavoratori della navigazione; si fa uno zibaldone, poi, con disponibilità che non c'entrano per niente nella materia delle disposizioni finali, per quanto riguarda il fondo di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, di cui poc'anzi abbiamo parlato. Lo stesso per quanto riguarda ancora un improprio richiamo alla disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del codice civile, che non c'è più e quindi non si può richiamare nell'articolo 4 di nuova impostazione. E così si potrebbe continuare ma passo subito all'altro ed ultimo articolo, l'articolo 5, che riporta una parte delle disposizioni transitorie e poi introduce

una serie di altre valutazioni che non hanno niente a che vedere con le disposizioni transitorie, per cui, ripeto, il concreto contenuto della norma contraddice il titolo dell'articolo. Quindi diventerà una specie di rompicapo, per i magistrati, per gli avvocati, per i giuristi, l'interpretazione di queste norme finali e transitorie, per arrivare alle ultime due perle giapponesi che ho riscontrato in questa materia. Una riguarda lo stesso articolato. Si conclude l'articolo 5 con una norma che, da quando il mondo è mondo, costituiva un articolo a sé stante, disponendo che: «La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*». Invece, per guadagnare un articolo, per il timore che su questo eventuale articolo 6 potessero concentrarsi chissà quante discussioni, si è voluto privare la legge di questo tocco finale, che dimostra veramente la maniera non seria con cui tutto questo argomento è stato trattato. E, proprio per arrivare all'ultima perla giapponese, che è frutto di quella fretta di cui all'inizio ho fatto cenno, noi abbiamo che il parere della V Commissione permanente bilancio, programmazione e partecipazioni statali — udite udite! — a chi viene dato? Non al testo della Commissione, ma al testo elaborato dal Comitato ristretto in data 7 maggio 1982, cioè un testo che non era ancora niente, neanche si poteva parlare di un concepimento perché ancora non sapevamo se poi il concepito fosse stato figlio di quei genitori. Ancora un'altra perla nella perla: si dice: «a condizione che al settimo comma dell'articolo 2 siano soppresse le parole 'delle relative gestioni previdenziali'». Il settimo comma dell'articolo 2 nel nuovo testo non prevede questa locuzione «delle relative gestioni previdenziali», perché è evidente che apparteneva ad un altro testo e ad un'altra impostazione.

Ho voluto fare questi ultimi due rilievi per dimostrare che questo testo che noi stiamo esaminando deve essere *ab imis fundamentalis* rielaborato e solo se venissero accolti dei nostri numerosissimi emendamenti, quelli che dessero vera-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1982

mente sostanza e contenuto alla domanda referendaria, potremmo dirci certi di non avere ingannato l'elettorato, di non avere ingannato l'opinione pubblica, di non avere, soprattutto, ingannato i lavoratori (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, è indubbio che la discussione, il dibattito che ha interessato ed investito la proposta di legge su «Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica» in queste settimane si è dimostrato più accentuato e concreto, e ciò è un bene per le soluzioni che si dovranno definire.

Tale confronto appassionato e vivace ha, per quanto riguarda il gruppo socialista, motivi di forte interesse, per i milioni di lavoratori in attività, per i milioni di pensionati e di pensionandi che andrà a coinvolgere nella definizione di tale normativa. Ma vi è un punto che è e rimane per me, per le mie convinzioni pluralistiche circa la vita sociale, politica e produttiva del nostro paese, quello di fondo e che è stato anche il nodo di fondo del dibattito svoltosi al Senato. Si tratta di conservare e determinare sempre più spazi di iniziativa e di contrattazione del sindacato, se si vuole, di libertà e di concreto potere contrattuale.

È indubbio che la situazione economica, la crisi produttiva, i ritardi negli investimenti in nuovi settori ed i ritardi di iniziative nella ristrutturazione e riqualificazione dei settori produttivi esistenti nel nostro paese, hanno determinato condizioni più difficili per il ruolo democratico dei lavoratori e del sindacato, ai fini dello sviluppo della società democratica nel suo insieme.

La rigidità dei meccanismi collegati all'aumento dell'inflazione non va nella direzione di rafforzare il potenziale democratico del sindacato e quindi pone dei

problemi fondamentali al nostro confronto e all'iniziativa del Parlamento.

I lavoratori e la loro fondamentale organizzazione unitaria, la federazione CGIL-CISL-UIL, hanno avuto da sempre presente questa situazione e l'esigenza di concorrere a dare risposte adeguate e consone non solo a difendere i diritti del mondo del lavoro, ma ad affrontare i problemi più generali dell'economia e della democrazia del nostro paese.

Non sono stati in gioco in questi anni solo problemi marginali o anche sostanziali del salario e del posto di lavoro. Vi è stato ed è ancora presente, anche se con minore forza ed incidenza, il tentativo di ritornare all'autoritarismo, alla cancellazione delle regole democratiche e dei contenuti della vita democratica. I contenuti ed i tempi di tutto ciò sono tutti ben presenti nella nostra memoria e alla nostra costante riflessione; non vi è quindi motivo perché io li riprenda.

Proprio per questo il PSI si è proposto in ogni momento di essere soggetto attivo e partecipe del cambiamento, in una linea di rinnovamento ed alternativa, per offrire sbocchi che sapessero far camminare verso il progresso la nostra Repubblica e fare partecipi di tale convinzione sempre più larghi strati di popolazione e di forze sociali.

A nessuno, anche se di ciò in buona parte si tace e non viene richiamato, può sfuggire il fatto che la legge n. 91 del 31 marzo 1977 è venuta dopo un accordo interconfederale ed intese tra le parti sociali, in un momento difficile e complesso che aveva delineato, anche a livello politico, le possibili basi di un cambiamento di direzione del paese, che già si era realizzato in migliaia di amministrazioni comunali e provinciali, oltre che in diverse regioni. Ma essa teneva conto anche di un duro attacco all'istituto della scala mobile: un istituto che ha confermato la sua validità democratica per tanti strati di cittadini nel nostro paese.

Nel 1976 e nel 1977 si poneva, come oggi, con forza la questione della modificazione della struttura del salario nelle sue varie componenti di salario diretto,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1982

indiretto e differito a titolo di pensione. Si poneva la definizione della quota che deve andare subito al lavoratore, al giovane, alla donna, alla famiglia nel rapporto lavorativo e produttivo, e di quella da percepire al momento della pensione. In questo ambito c'era e c'è l'indennità di liquidazione o indennità di fine lavoro (buonuscita nel settore pubblico); per l'attuale proposta si potrebbe parlare di risparmio forzoso. Non si tratta di problemi secondari. Di fronte ai posti di lavoro in pericolo, alle migliaia di lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria, sospesi o licenziati per la chiusura delle loro aziende in tutto il territorio nazionale; di fronte al costante aumento dei giovani laureati in cerca di prima occupazione, occorre chiedersi cosa possano fare in modo responsabile le forze politiche, i partiti, il sindacato ed i lavoratori. Ecco una risposta, una proposta necessaria su cui tutti insieme dobbiamo riflettere.

Quindi, si era in presenza, in quel tempo, di una disponibilità del sindacato, per il livello privato e per quello pubblico, a realizzare una nuova struttura del trattamento complessivo dei lavoratori. Eravamo nel 1977; oggi siamo alla primavera del 1982 e la questione è ancora aperta e costituisce fonte di grosse tensioni, per responsabilità della Confindustria e del suo presidente, Merloni.

Auspichiamo che siano seguite le scelte che in queste settimane la Confapi, l'Intersind ed altre organizzazioni hanno prospettato nella ripresa del dialogo con le organizzazioni sindacali sugli aspetti contrattuali e sui problemi più generali del salario.

La legge n. 91 del 1977 è venuta quindi a dare validità generale, nel settore privato ed in quello pubblico, agli accordi intervenuti tra imprenditori e sindacati. Si è giunti al 17 marzo 1982, data nella quale il Governo ha presentato al Senato un proprio provvedimento, che ha posto, unitamente ad altre proposte di legge, l'esigenza inderogabile di trovare una soluzione definitiva per questa situazione, anche in vista

della scadenza referendaria che ci attende di qui a un mese.

In attesa del *referendum*, lo sforzo del Parlamento di trovare una soluzione democratica a questa situazione poteva arrestarsi; riteniamo invece necessario, oltre che doveroso e giusto, che il Parlamento si adoperi per definire una legge di contenuto innovativo diretta a cambiare un istituto che ormai risente del tempo, e che nel tempo ha talvolta punito i lavoratori del settore industriale, impedendo la mobilità e danneggiando gli sviluppi professionali.

Al dibattito ampio che si è aperto su questi temi ha indubbiamente concorso l'iniziativa referendaria, ma anche il ventaglio di proposte pervenute dalla commissione che la Presidenza del Consiglio ha istituito sotto la presidenza del professor Giugni, cui va il doveroso riconoscimento del nostro gruppo (e, penso, quello del Parlamento nel suo complesso), per aver messo a disposizione la sua notevole esperienza in materia.

Il principale motivo che ha reso complesso e difficile il confronto è stato quello relativo all'accettazione e alla ammissibilità del *referendum* sulla legge n. 91 del 1977. Legiferare significa annullare quel diritto, oppure risponde ad un preciso dovere del Parlamento?

Il gruppo socialista è per la difesa del diritto costituzionale al *referendum*, ma si è battuto per il varo di una legge che ridia contenuto alla ripresa e al confronto tra le parti sociali e all'iniziativa del sindacato nel suo insieme. Sulla base di questa scelta e di questa profonda convinzione abbiamo operato nel Governo e nel Parlamento per ricercare convergenze le più ampie possibili e per evitare chiusure aprioristiche che non sarebbero state che negative. Infatti, qualunque fosse stato il risultato del *referendum* e chiunque da quel risultato avesse tratto vantaggio, di certo si sarebbe determinata una chiusura e non un'apertura del confronto. Si sarebbe potuto accentuare lo scontro sociale ed anche quello politico, non certo nell'interesse della democrazia. Il nostro coerente comportamento è stato sempre

teso ad operare con senso di responsabilità e con la massima attenzione ai problemi della democrazia nella nostra Repubblica.

In queste settimane, il partito socialista è impegnato a collaborare al varo di una buona legge ed ha anche espresso il suo assenso — come ha affermato il vicepresidente del gruppo socialista al Senato — ai positivi risultati ottenuti nell'altro ramo del Parlamento, anche se non si è riusciti a definire un nuovo meccanismo di detassazione delle liquidazioni, con l'esenzione dall'IRPEF della rivalutazione annuale. Noi avremmo preferito vedere inserite queste norme nel testo già approvato dal Senato, ma comunque il problema sollevato in questo campo dal ministro Formica dovrà essere rapidamente ripreso.

Altri concreti passi positivi sono stati compiuti nella Commissione lavoro, come si vede dal testo giunto all'esame dell'Assemblea.

Da molto tempo le liquidazioni erano assoggettate a sistemi diversi, introdotti dai contratti di lavoro, dai regolamenti o anche dalla legge, come è successo quando, a decorrere dal 1° febbraio 1977, è stata esclusa la contingenza dal computo della liquidazione. Ed era quindi necessario un sostanziale cambiamento: questo, del resto, era anche il senso dell'accordo intervenuto tra la confederazione sindacale CGIL-CISL-UIL e le organizzazioni padronali. Si è allora aperto un ampio dibattito tra i partiti e le forze democratiche, e il partito socialista vi ha sempre partecipato in maniera concreta e positiva. Oggi noi non ci proponiamo — come ha affermato polemicamente il collega Alessandro Tessari — contro un istituto di democrazia diretta come il *referendum*, ma riteniamo di aver correttamente raccolto quello stimolo per giungere in Parlamento ad una soluzione positiva. Quando si cambia, quando si innova, si pongono sempre problemi diversi, e anche per questo manifestiamo il nostro apprezzamento per quanto si è riusciti a definire prima nel Comitato ristretto e poi nella Commissione lavoro, dove si è svolto

un confronto vivace ma di grande valore, che ha prodotto per l'Assemblea un testo qualitativamente buono e che tiene anche conto della necessità di rispettare i diritti maturati e di evitare speculazioni a danno della collettività.

Come siamo arrivati a queste conclusioni? Con un atteggiamento disimpegnato, senza approfondimenti, senza un dovuto confronto con le forze del lavoro e con gli imprenditori, con le categorie del commercio, con quelle artigianali, con quelle che operano in agricoltura? Certamente no: il partito socialista, prima e dopo il voto del Senato, ha partecipato ad un confronto a tutti i livelli, in tutte le possibili articolazioni, tenendo conto che la sentenza della Corte costituzionale impone modifiche sostanziali. Essenziale, a questo proposito, per i socialisti è che, fermi restando i livelli ed i parametri retributivi per le diverse realtà professionali, si giunga ad una scelta equa per tutti i lavoratori. Ma questa scelta non deve significare appiattimento; deve, invece, evitare il perpetuarsi di meccanismi privilegiati che in tante occasioni avevano generato superliquidazioni condannate da tutti.

L'articolo 1 di questo provvedimento si muove proprio in questa direzione, anche perché con la modifica ad esso introdotta si difende la retribuzione annua anche delle categorie operaie, quelle più esposte alle oscillazioni della retribuzione. Vengono, infatti, considerate come equivalenti alla retribuzione tutte le sospensioni totali o parziali, per effetto sia della cassa integrazione, sia di quanto previsto dall'articolo 2110 del codice civile. È un diritto da sempre rivendicato ed è importante che sia stato sancito proprio apportando le modifiche necessarie per fare una buona legge, cui può conseguire anche la non effettuazione del *referendum* il prossimo 13 giugno. In queste settimane ci sono pervenute tante richieste affinché si trovino soluzioni nella legge per soddisfare certe situazioni particolari; abbiamo ricevuto molte delegazioni di lavoratori, cui abbiamo sottoposto i problemi sollevati dal gruppo so-

cialista per il trattamento di fine lavoro e di pensione, dopo 35 o 40 anni di lavoro; c'è uno stretto rapporto tra la vecchia situazione e quello che invece si veniva a delineare come indirizzo di fondo, fra indennità di fine lavoro e pensione. Percepire una pensione calcolata sul 70 o l'80 per cento della retribuzione dell'ultimo anno di lavoro, sia pure calcolato in un periodo retributivo di cinque anni, è un fatto importante, per tutte le categorie, non solo dei lavoratori, ma anche dei pensionati; significa qualificare il salario diretto percepito quando il vivere di ogni giorno propone tale profonda esigenza, ed assicurare alla liquidazione un valore unico sia per i salari più elevati (che sono anche un derivato del cambiamento del vecchio istituto — sorpassato — della liquidazione quale si era definito sino al 31 gennaio 1977), sia per i salari più bassi, dove l'incidenza era molto spesso negativa. Ciò mostra che l'esigenza deve essere assunta da tutto il movimento dei lavoratori e deve essere valutata con grande attenzione da tutte le categorie degli imprenditori.

Si tenta una soluzione nella concreta direzione attesa e voluta da milioni di lavoratori: è anche un'azione di giustizia e non di sperequazione o di imbrogli, come si vorrebbe far apparire da parte di alcuni che anche qui sono intervenuti. Ebbene, non si può affermare (come almeno dai colleghi Alessandro Tessari e Pazzaglia è stato fatto) che non si riparano i danni derivanti dalla legge n. 91 del 1977, perché riteniamo che la proposta di legge quale è stata definita giunga alla soluzione dei problemi derivanti da questa normativa posta col *referendum*: anche se questo fosse accolto, il periodo dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982 non sarebbe coperto da alcun recupero! Solo dalla data in cui fosse abrogata la legge, inizierebbe il conteggio nuovo della contingenza sulle competenze di liquidazione: non si può quindi speculare sul fatto di dover coprire il periodo precedente; si possono trovare soluzioni, ma non è questo il problema!

Come gruppo del PSI, riteniamo che con questa legge si diano corpo e concretezza

ad un istituto profondamente diverso dall'anzianità di liquidazione tuttora vigente, che non era stata modificata con la legge n. 91 del 1977, qualitativamente, ma se ne era ridotto semplicemente il valore. Ora si va a definire un nuovo istituto di fine lavoro, più razionale e giusto: affrontare la nostra discussione ora con un testo sostanzialmente diverso da quello giunto dal Senato, per noi porterà a conclusioni che non potranno che essere positive: almeno questa è la nostra volontà. Ma ciò non significa che quello del Senato, nel suo complesso, non fosse un testo positivo: anzi, nel Comitato ristretto ed in Commissione abbiamo realizzato miglioramenti e più concrete definizioni, in particolare per il fondo di garanzia previsto dall'articolo 6, proprio a partire da quanto definito in quella sede.

Il confronto aperto tra la maggioranza (cui il gruppo socialista ha fornito un concreto apporto per la realizzazione di alcune sostanziali modificazioni) e le opposizioni, è stato positivo, come conferma il testo al nostro esame. Intendo richiamare alla più attenta considerazione i problemi attinenti alla retribuzione utile ai fini della disciplina e del trattamento di fine lavoro (articolo 2120 del codice civile); e quanto introdotto con il richiamo alle cause di cui all'articolo 2110 del codice civile, oltre che ai periodi di cassa integrazione straordinaria ed ordinaria che sono considerati, come ho accennato prima, equivalenti alla retribuzione che si sarebbe percepita in costanza dell'attività produttiva. Altra significativa valutazione deve essere fatta per le anticipazioni: condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali; questo stimolerà certamente l'attività sindacale verso soluzioni sempre più confacenti agli interessi dei lavoratori. Non possiamo poi non evidenziare l'innovazione, che è anche il segno di quel cambiamento dal vecchio al nuovo sistema, determinatosi con la trimestralizzazione della perequazione automatica delle pensioni, oggi quadrimestrale, e che solo fino un anno fa era annuale. Questi passi concreti non possono essere sottaciuti.

Vi è inoltre la questione della retribuzione che, per effetto della maturazione del moltiplicatore del 2 per cento per ogni anno di lavoro, dopo 40 anni di lavoro consente una pensione pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione. Tutto questo meccanismo non è perfetto; rimane però un fatto e cioè che da molti anni la percentuale dell'80 per cento non era stata mai toccata; si era raggiunta la cifra del 60 per cento, ora si è concretamente più vicini alla percentuale ottimale. Comunque i dati ci confermano questa linea e quando dovremo affrontare la riforma delle pensioni sarà utile esaminare anche questo aspetto, e tutte le pensioni maturate in questi anni di inflazione selvaggia che ha causato una perdita del 15-18 per cento delle retribuzioni.

Occorre aggiungere che in Commissione abbiamo espresso il nostro voto positivo ad un emendamento che indicizza, in modo costante, il limite massimo di retribuzione annua di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione a carico del fondo pensioni lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 1983. Nell'articolo 5 è fissato il recupero dei 175 punti di contingenza maturati dal 1° febbraio 1977 ad oggi, per coloro che cesseranno il rapporto di lavoro entro il 1986. È questo un punto molto importante e che dà il segno della volontà di risolvere i grossi problemi che sono sorti con la legge n. 91.

Noi socialisti riteniamo che il dibattito sarà in grado di chiarire ed approfondire i complessi problemi che sono sul tappeto. Questa Assemblea sarà certamente nelle condizioni di redigere un testo che risolva ogni problema, compresi quelli di cui si fanno carico i proponenti del *referendum*. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

Proposta di trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in

sede legislativa della seguente proposta di legge, per la quale la XI Commissione permanente (Agricoltura), cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto con le prescritte condizioni, il trasferimento in sede legislativa:

MENEGHETTI ed altri: «Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria» (2895).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà. Colgo questa occasione per dare il benvenuto all'onorevole Calderisi.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, colleghi deputati, signor rappresentante del Governo, prendo per la prima volta la parola in quest'aula dopo pocho ore dalla mia proclamazione a deputato. Non so se in questo batto un *record* nella direzione opposta a quella consuetudine che una volta il vicepresidente Scalfaro definì in quest'aula come antidiuviana, secondo la quale, come gli riferivano i deputati più anziani quando egli per la prima volta entrò a far parte di questa Assemblea, i nuovi eletti non usavano prendere la parola se non dopo un anno. Debbo dire che sarei se non nei termini quantitativi, effettivamente un po' troppo antidiuviani, sensibile alla sostanza di quella prassi, ma ritengo anche che la gravità della situazione che viviamo non ci consenta di sottrarci, nemmeno per un istante, alle responsabilità che ci competono e quindi alla necessità di esprimere subito, fino in fondo, il nostro giudizio e la nostra valutazione su questo disegno di legge che stiamo esaminando e che — come dice il testo — disciplina il trattamento di fine rapporto. Forse sarebbe necessaria una maggiore chiarezza, poiché non si capisce dal testo

di quale rapporto si tratti. È un provvedimento su cui il mio giudizio è estremamente grave e negativo. Lo è per due ordini di considerazioni relative al merito del provvedimento ed anche a problemi ed a dubbi di costituzionalità e di metodo. Si tratta di problemi che si intrecciano strettamente tra loro. Anche se ieri sono state respinte le pregiudiziali di merito e di costituzionalità, questi dubbi e questi problemi rimangono. Intendo esaminare in primo luogo quelli sulla costituzionalità, perché se è vero — come hanno sostenuto Napolitano l'altro giorno e ieri Rodotà e Colonna — che la potestà legislativa del Parlamento non conosce soluzione di continuità e che il Parlamento può legiferare in presenza di una richiesta referendaria come e quando crede, io ritengo che non ci si possa fermare a questa constatazione, ma che vadano esaminati alcuni problemi perché, indubbiamente, siamo di fronte ad una interferenza tra l'*iter* legislativo che stiamo affrontando e l'altro *iter* che riguarda il *referendum*. Si tratta di una interferenza che pone dei problemi.

Siamo di fronte ad un *referendum* regolarmente sottoscritto da 800 mila cittadini, come ha dichiarato l'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione; è stato dichiarato ammissibile anche dalla Corte costituzionale. Non voglio ora sindacare e giudicare la decisione con la quale la Corte costituzionale ha espresso questo parere, perché leggendo le pronunzie che essa ha emesso in tema di ammissibilità di *referendum* negli ultimi anni, per lo meno personalmente mi è stato molto difficile individuare criteri certi. Mi sembra che la Corte costituzionale in questa materia abbia abbondantemente abbandonato gli alvei della certezza del diritto e del rispetto dell'articolo 75 della Costituzione, ma che forse l'unica regola cui si è attenuta (come notava al Senato il senatore Spadaccia, con un certo sarcasmo) sembra essere quella del 50 per cento. Infatti, di fronte agli otto *referendum* radicali promossi nel 1977 solo quattro furono dichiarati ammissibili; di fronte ai dieci *referendum* pro-

mossi dal partito radicale nel 1980 solo cinque furono dichiarati ammissibili; dei due *referendum* promossi dal «movimento per la vita» uno solo fu dichiarato ammissibile; dei due *referendum* promossi da democrazia proletaria uno solo è stato dichiarato ammissibile.

Comunque non sto a sindacare questa decisione e se forse era più ammissibile l'altro *referendum* piuttosto che questo, in base all'articolo 75 della Costituzione; ma il *referendum* è stato ammesso e vi è stato il decreto del Presidente della Repubblica che ha investito del quesito referendario l'intero corpo elettorale. Il *referendum* non riguarda più soltanto i promotori o i sottoscrittori, ma l'intero corpo elettorale. È cominciata ormai la campagna elettorale, è cominciato il periodo istituzionalmente previsto perché possa svilupparsi e compiersi il processo formativo della volontà popolare. E allora, indipendentemente dal giudizio che personalmente posso esprimere su questo *referendum*, credo che questo modo di legiferare sia stato del tutto intempestivo. Si è aspettata da parte del Governo la pronuncia di ammissibilità della Corte costituzionale. Si è confidato in qualche parere di qualche giurista della Confindustria, che probabilmente aveva assicurato al Presidente del Consiglio che questo *referendum* sarebbe stato dichiarato inammissibile, avrebbe tolto questa castagna dal fuoco, dai problemi del Governo. Non è stato così, e siamo di fronte a questo provvedimento.

Il Parlamento — dicevo — può legiferare quando e come ritiene opportuno, ma il nostro è un sistema equilibrato, che prevede una attribuzione del potere legislativo al Parlamento, ma prevede anche un potere diretto del popolo di sottoporre a verifica le scelte del Parlamento. E quella che si realizza è un'interferenza traumatica. Lo ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale nelle sentenze emesse nel 1978, quando ha riconosciuto, a proposito di questa interferenza, che manca una disciplina legislativa che possa in qualche modo porre rimedio ai problemi che si pongono. E i problemi

che si pongono sono gravi. Basti pensare soltanto al fatto che, se l'ufficio centrale del *referendum* dovesse dichiarare la non idoneità — come si dice — di questa legge ad evitare il *referendum*, il *referendum* si dovrebbe tenere, ma si terrebbe su un quesito diverso da quello proposto dai promotori del *referendum* stesso. Evidentemente, non riguarderebbe gli articoli 1 ed 1-bis della legge del 1977, ma dovrebbe trasferirsi alla nuova legge.

Quindi, avremmo una situazione nella quale, nella prima parte della campagna elettorale, gli elettori penserebbero di dover andare a votare su un certo quesito e, invece, ad un certo punto, a metà campagna o addirittura a pochi giorni dal voto, il quesito muterebbe. Il quesito — si badi bene — può mutare a seconda dei contenuti del provvedimento che approveremo. A seconda che essi recepiscano in parte maggiore o minore il quesito referendario, il nuovo quesito che verrà proposto dall'ufficio centrale potrà variare, nella sua portata politica e giuridica.

Inoltre, dovremmo anche prendere in considerazione il fatto che, cambiando il quesito, sarebbe necessaria, come ha detto la Corte costituzionale, una nuova pronuncia di ammissibilità sul nuovo quesito referendario. Questo dovrebbe sempre accadere prima del 13 giugno. Io mi chiedo e vi chiedo se e come tutta questa situazione sia così scevra da problemi di costituzionalità, se e come gli elettori siano messi in condizione di poter comprendere quel che accade e, quindi, di poter votare in coscienza, se e come ci sia chiarezza per gli elettori.

La Corte costituzionale ha ripetutamente detto che i quesiti referendari devono essere chiari per gli elettori, ed ha bocciato molti *referendum* che, a suo avviso, mancavano di questo requisito. Io vorrei capire — e pongo a tutti voi questo problema —, se per caso dovesse accadere quello che ho detto, dove sarebbe la chiarezza per il corpo elettorale.

È anche necessario affrontare il problema dell'idoneità del provvedimento a superare il *referendum*. Avrei voluto trattare questo argomento successivamente,

ma la contraddizione aperta e completa tra la tesi sostenuta dal relatore Romei al Senato e quella sostenuta qui dal relatore Cristofori mi induce ad accennare subito a questo problema. Infatti, in ordine ai problemi da seguire per verificare se la nuova legge superi o meno il *referendum*, il relatore Romei al Senato ed il relatore Cristofori alla Camera hanno detto due cose esattamente opposte.

In relazione alla sentenza n. 68 del 1978 della Corte costituzionale, dobbiamo notare che in essa è detto che l'articolo 39 della legge sul *referendum* è incostituzionale limitatamente alla parte in cui non prevede che, se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il *referendum* venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il *referendum* si effettui sulle nuove disposizioni legislative. Quindi la Corte individua due possibili terreni di confronto, a seconda che il quesito referendario riguardi un'intera disciplina oppure riguardi singole, specifiche norme. In proposito, confrontando quello che dice il senatore Romei con ciò che dice l'onorevole Cristofori, si hanno due interpretazioni opposte. Il senatore Romei afferma che è «decisivo il confronto fra i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, senza che occorra aver riguardo ai principi dell'intero ordinamento in cui questi si trovano inseriti»; leggo invece nella relazione dell'onorevole Cristofori: «Nel disegno di legge al nostro esame si palesano concretamente modifiche e risultano innovati i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, sicché nessun riferimento può farsi ai contenuti normativi dei precetti della precedente legge». C'è quindi questa contraddizione; pur non essendo un giurista, ritengo che il senatore Romei abbia ragione, perché il quesito referendario non riguarda l'articolo 2120 del codice civile: i promotori del *referendum* non si sono posti il problema di mutare tutto l'istituto dell'indennità di anzianità. Le norme sottoposte al refe-

rendum sono infatti soltanto quelle relative ai criteri di computo dell'indennità di anzianità, pur nell'ambito dell'articolo 2120. Su questo aspetto tornerò in seguito se ne avrà il tempo, per ora volevo soltanto rilevare la differenza fra le argomentazioni dei relatori nei due diversi rami del Parlamento.

Dubbi di costituzionalità ci sono, perché credo che debba sollevare dei problemi questo modo di legiferare al solo scopo dichiarato di evitare — di scongiurare, come si dice — il *referendum*. Abbiamo degli esempi su come sia stata cattiva la produzione legislativa del Parlamento in occasioni simili. Tra questi l'esempio della legge sui manicomi, della legge sull'Inquirente, che tutti ora dicono essere leggi pessime, inadeguate, da cambiare. Ma vi è di più: il senatore Romei — e non solo lui — afferma che questo disegno di legge intende confermare l'accordo del 1977 (non cito testualmente i passi della sua relazione, ma lo si potrebbe fare). Abbiamo quindi una situazione in cui i promotori del *referendum* si sono posti l'obiettivo di sottoporre a verifica popolare quell'accordo del 1977, giusto o cattivo che sia (ciò, in questo momento, non mi riguarda: dico soltanto che questo era lo scopo dei proponenti il *referendum*), e tale *referendum* lo si vorrebbe eludere con un provvedimento di legge che conferma l'accordo del 1977... Penso che questa sia un'operazione truffaldina, un'operazione che scardina la nostra Costituzione. Mi chiedo se chi sostiene questa tesi (secondo la quale si può evitare il *referendum* eludendo completamente il quesito referendario e confermando nella sostanza gli accordi che, invece, i proponenti del *referendum* intendevano sottoporre alla verifica del corpo elettorale) voglia usare la Costituzione in modo del tutto improprio. Credo che, di fronte ai problemi di costo che pone il *referendum* (problemi innegabili), nessuna ragione di opportunità politica, nessun calcolo economico dovrebbero indurre a stracciare una norma costituzionale ed i principi della certezza del diritto.

Sono convinto che la strada maestra sia quella di andare al voto, comportandosi come una classe dirigente che ha di fronte un popolo adulto; una classe dirigente responsabile infatti, se ritiene che vada salvaguardata la sostanza di quell'accordo del 1977, ha la forza di far prevalere le sue ragioni.

Veniamo ora ad altri punti del provvedimento. Credo, innanzitutto, che vadano dette talune cose, più specificatamente, sull'accordo del 1977. Ritengo si sia trattato di un accordo sbagliato, di un atto di debolezza della classe politica, del Governo di unità nazionale, dei sindacati, della Confindustria. Lo riconosce anche Giugni nella sua intervista all'*Avanti!* di qualche giorno fa. Invece di procedere, in quella occasione, ad una ristrutturazione del salario, invece di provvedere ad una complessiva riforma al riguardo, si preferì approvare quella legge scaricando così tutti i problemi della nostra economia soltanto su alcune generazioni di lavoratori, con la grave decurtazione delle loro liquidazioni. Si sono penalizzati soltanto i lavoratori che sono andati in pensione, o hanno cessato il rapporto di lavoro, dal 1977 ad oggi. Ripeto, ritengo sia stata un'operazione sbagliata, forse un atto di furbizia, certo non un atto di intelligenza.

Sono dell'avviso che qualcosa vada detto sull'istituto dell'indennità di anzianità. Ho personalmente qualche dubbio se sia un istituto da superare o meno completamente. Si deve — ritengo — riconoscere che esso svolge talune funzioni per il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro, sia che questo avvenga al termine della sua vita di lavoro, con i conseguenti relativi problemi da affrontare in ordine alla terza età, sia che tale cessazione avvenga prima, a 40 o 45 anni, ponendo l'interessato nella condizione di dover affrontare i problemi di un cambiamento del lavoro.

Si può discutere su questi temi. Ad esempio, desidererei conoscere i motivi che hanno spinto il partito comunista, sia alla Camera che al Senato (in date recenti, nel novembre scorso qui alla Ca-

mera, addirittura in gennaio al Senato) a presentare un disegno di legge di riforma di questo istituto ma che lo mantiene, che prevede di venire incontro in qualche modo ai problemi rappresentati dai costi economici. È un provvedimento che io apprezzo molto ma che non ho visto in alcun modo discutere né al Senato né alla Camera. Non ho capito perché gli stessi compagni comunisti abbiano completamente cambiato parere, perché abbiano rinunciato ad inserire tale provvedimento nel dibattito, a farne un elemento di valutazione e di confronto.

Non è un istituto che esiste soltanto in Italia. Sembra che esista in altri 30-35 paesi, almeno dieci di questi sono, poi, paesi industrializzati. Né credo si tratti di istituti di carattere inflazionistico, poiché solitamente viene adoperato per investimenti in beni durevoli. Esistono, invece, altre componenti molto più borboniche e inflazionistiche di questo istituto: ad esempio le tredicesime, le quattordicesime, le quindicesime mensilità. Semmai, bisogna considerare gli effetti inflazionistici dello stesso accordo del 1977, effetti inflazionistici che sono stati trascurati. Non voglio qui sostenere che si tratti degli unici elementi inflazionistici, ma certo si è trascurato il fatto che la decurtazione delle liquidazioni, attraverso il mancato computo della contingenza, ha introdotto un meccanismo perverso spingendo gli imprenditori implicitamente ad una politica inflazionistica e di aumento dei prezzi, poiché questa comportava, in termini reali, un minore esborso per le liquidazioni e, dunque, un vantaggio per loro.

Credo quindi che, per quanto riguarda quell'accordo del 1977, sia stato sbagliato prevedere un superamento dell'istituto non mediante una complessiva opera di ristrutturazione del salario ma utilizzando tale risparmio, come si disse allora, per investimenti nel Mezzogiorno e per favorire l'occupazione. A parte questa errata impostazione, c'è da chiedersi anche dove e come siano stati utilizzati questi fondi per gli investimenti a favore del Mezzogiorno e dell'occupazione. Si so-

stiene che questi 27 mila miliardi siano in parte serviti per corrispondere gli aumenti salariali. Non ho dati certi al riguardo, dispongo soltanto dei dati della IRES-CGIL, che valgono a contestare il fatto che negli ultimi anni vi siano stati così rilevanti aumenti delle retribuzioni. Secondo tale studio, infatti per quanto riguarda la dinamica delle retribuzioni in termini reali, si produce un'inversione di tendenza a partire dal 1978; dopo i sensibili incrementi del 1976 e del 1977, infatti, il tasso di aumento si riduce drasticamente, passando al 2,8 per cento nel 1978, all'1,1 per cento nel 1979 ed allo 0,9 per cento nel 1980; a causa della crescita della pressione fiscale sui salari, dovuta all'effetto che l'inflazione esercita sull'imposta progressiva, i tassi di aumento delle retribuzioni si traducono, al netto, in incrementi nulli per il 1978 ed il 1980 o addirittura negativi per il 1979 (meno 2,8 per cento). Non è fuor di luogo notare come questa tendenza alla flessione del potere d'acquisto dei salari si sia manifestata in un periodo in cui la produttività del lavoro è cresciuta a tassi non trascurabili (rispettivamente 3,1 per cento, 6,5 per cento, 3,1 per cento per gli ultimi tre anni). Non so se questi dati siano esatti, poiché non sono un conoscitore della materia, ma credo che sia stato importante riportarli in questo dibattito.

Ritengo dunque che quello del 1977 sia stato un accordo truffaldino, che ha penalizzato fortemente le categorie più deboli (come, del resto sottolineava poc'anzi lo stesso relatore).

Veniamo quindi a questo provvedimento, elaborato dal Governo e sostenuto dalla maggioranza. Avevo già detto prima che si dovrebbe non soltanto discutere del suo contenuto, ma anche delle sue possibili alternative: un simile dibattito non credo sia avvenuto, almeno nelle aule parlamentari. Accennavo prima alla proposta comunista, che mi sembra un'ottima proposta: e se si ritiene che i suoi costi siano eccessivi, si può pensare a dei correttivi. Nei nostri emendamenti abbiamo recepito la proposta comunista ed abbiamo indicato taluni di questi corret-

tivi, idonei a ridurre i costi, qualora si giudicassero troppo elevati. Vi sono, ad esempio, possibilità di rateizzazione dei costi: in questo modo si potrebbero salvaguardare le esigenze dell'economia, ma anche i diritti dei lavoratori e i principi costituzionali. Vi sono sul tappeto anche altre proposte, che abbiamo recepito pure nei nostri emendamenti, per offrirle al dibattito parlamentare, pur se possiamo da parte nostra dividerle relativamente. Abbiamo recepito anche le proposte avanzate dal sindacato a Montecatini o quelle desunte dalle dichiarazioni di stampa del professor Zangari, con alcuni correttivi, almeno nella misura in cui da quelle dichiarazioni siamo riusciti a comprendere i meccanismi di un progetto che è stato consegnato ad altri, ma poi non presentato in sede parlamentare.

Veniamo dunque ad esaminare il contenuto di questo disegno di legge presentato dal Governo. Si dice anzitutto che si passa dal concetto di retribuzione differita a quello di risparmio forzoso. Al Senato il relatore Romei, e qui il collega Cristofori, hanno sottolineato come con questo provvedimento il lavoratore maturo, anno per anno, il corrispettivo monetario globale della prestazione di lavoro, essendo però obbligato a risparmiare una certa percentuale, che presta al datore di lavoro, dietro remunerazione. Si tratta di una quota predeterminata della retribuzione annua; quindi si dice che questa quota è di spettanza del lavoratore da subito; non è come prima, quando il lavoratore ne diventava proprietario soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro; ma questa quota appartiene da subito al lavoratore, il quale però è obbligato a prestarla al datore di lavoro.

Contesto, per lo meno personalmente, questa visione e questa impostazione, perché non capisco per quale motivo debba essere il lavoratore a finanziare il datore di lavoro: ci sono gli istituti di credito, si possono concepire interventi dello Stato. Ma lasciamo perdere tale aspetto. Entriamo pure nella logica dei proponenti di questo progetto, di questa riforma dell'istituto dell'indennità di anzianità.

Se questa è la logica, allora, ci troviamo in un ginepraio di contraddizioni, che emergono dal provvedimento in esame. Si dice che questa quota appartiene da subito al lavoratore, il quale è costretto a prestarla al datore di lavoro; ma non si capisce per quale motivo tale prestito non debba avvenire con la remunerazione, non dico dei tassi bancari, ma almeno del tasso di svalutazione monetaria.

Voglio ricordare che credo esistano delle possibilità, offerte dall'IMI, per le quali dopo quattro anni si consegue il raddoppio del capitale, ovvero dopo dieci anni, mentre ogni anno viene corrisposto un interesse del 15 per cento. Se facessimo il paragone con questa ipotesi, credo che vedremo la profonda ingiustizia, la profonda iniquità del provvedimento predisposto dal Governo. Non riesco proprio a capire — ripeto — per quale motivo debba attuarsi tale forma di finanziamento da parte del lavoratore a favore del datore di lavoro, in questi termini. Prima si parlava di autofinanziamento, appunto perché le imprese erano sempre proprietarie delle quote accantonate, e i lavoratori ne conseguivano il diritto soltanto alla fine del rapporto; adesso si prevede invece che i lavoratori finanzino direttamente le imprese; ma si vorrebbe, addirittura, che tale finanziamento avvenisse in termini negativi, in termini di rivalutazione negativa, perché i coefficienti previsti nel disegno di legge garantiscono il valore reale soltanto nel caso di una inflazione contenuta nei limiti del 6 per cento annuo; oltre questo limite le quote accantonate si svalutano progressivamente ogni anno.

Ma vi è dell'altro, perché, in connessione con la modifica dell'istituto, si prevede giustamente la possibilità di anticipazioni, che non sarebbe stata corretta in relazione alla precedente disciplina dell'istituto. Adesso si prevede che il lavoratore possa richiedere un'anticipazione delle quote che sono già sue, e che è costretto, per un periodo di tempo almeno, a prestare al datore di lavoro.

Ma anche qui siamo in presenza di una vera e propria burletta, perché i mecca-

nismi previsti dal disegno di legge non so veramente a quanti lavoratori potranno consentire di godere di queste anticipazioni. Potremmo forse poi esaminare, quando si discuteranno gli articoli e gli emendamenti, se si avrà la possibilità, in qualche modo, di farlo come concretamente si realizzi tale meccanismo. Abbiamo dei limiti: il 4 per cento del totale dei dipendenti, il 10 per cento degli aventi diritto. Credo si tratti, innanzi tutto, di limiti incostituzionali, perché non si può riconoscere un diritto, e poi in effetti limitarlo soltanto ad una percentuale dei titolari di esso. Un altro limite è rappresentato dal 70 per cento degli accantonamenti maturati. Vi sono poi le giustificazioni, per cui soltanto in relazione all'acquisto di una casa o in considerazione di spese sanitarie sostenute si può avanzare questa richiesta di anticipazioni.

Io credo che sia profondamente ingiusto prevedere tali meccanismi. Tra l'altro, per quanto riguarda il caso di acquisto di una casa, la legge prevede che il richiedente debba presentare addirittura l'atto notarile, che ci debba essere almeno il compromesso di acquisto. A parte la questione che adesso con l'indennità di anzianità non si può comprare nemmeno una stanza o la cucina componibile, chi dovrebbe confidare in questa somma per poter comprare una casa credo si troverà in estrema difficoltà, perché dovrebbe avanzare una richiesta disponendo già dei soldi per acquistare la casa, in quanto deve essere in possesso del relativo atto notarile; ma anche in tal caso, non è sicuro di poter rientrare tra i pochi fortunati che fruiranno realmente di tale anticipazione, che in realtà poi dovrebbe chiamarsi restituzione. È facile immaginare quale guerra tra poveri si scatenerà al riguardo.

È stata poi introdotta la norma che lascia alla contrattazione sindacale il compito di stabilire criteri per l'erogazione delle anticipazioni. Ho dei dubbi su tale scelta, perché in parte può rappresentare un rimedio, ma per altri versi potrebbe essere anche un rimedio peggiore del male.

Tali annotazioni, che ho mosso a diversi aspetti del disegno di legge, in realtà credo non fossero giustificate rispetto al progetto iniziale predisposto dal professor Giugni, che era coerente con questa impostazione; non so poi perché il professor Giugni abbia consentito a simili stravolgimenti del suo progetto, che prevedeva la rivalutazione al cento per cento nonché un meccanismo diverso delle anticipazioni o, meglio, delle restituzioni.

Ci siamo trovati di fronte al terrorismo delle cifre di Spadolini e della Confindustria; Spadolini le ha spacciate quasi tutte le sere in televisione, ma i 27 mila miliardi non costituiscono una somma che gli imprenditori dovrebbero effettivamente erogare, qualora il *referendum* si svolgesse e avesse esito positivo. È solo una cifra da iscrivere in bilancio, è una cifra contabile, ma non da erogare.

Noi non sosteniamo la tesi pregiudiziale che non esista un problema di costi, e nei nostri emendamenti abbiamo previsto ipotesi che tengono conto sia dei problemi generali dell'economia del paese sia dei costi delle imprese, ma che sono anche rispettose dei diritti dei lavoratori e del dettato costituzionale. In realtà i costi di questo provvedimento sono praticamente nulli, perché, facendo le somme, il relatore Romei nella relazione scritta presentata in aula, parla per gli anni 1982, 1983 e 1984 rispettivamente di 80 miliardi, 85 miliardi e 215 miliardi in più rispetto a quanto previsto dal sistema vigente.

Se aggiungiamo le cifre di 110 miliardi per il 1982, 149 per il 1983, 115 per il 1984, testé citate dal relatore Cristofori relativamente alla modifica apportata all'*ex* articolo 13, abbiamo nel complesso 190 miliardi per il 1982, 234 miliardi per il 1983, 330 miliardi per il 1984. Non mi sembra che siano costi eccessivi, ma bisogna tener conto anche di altri dati; perché queste somme in realtà sono relative al divisore pari a 13,5, mentre in realtà il divisore non è il 13,5. In questo provvedimento la trimestralizzazione della scala mobile e l'aggancio delle pensioni all'80 per cento del salario sono pagati con il

fondo delle liquidazioni; e lo 0,50 per cento, sottratto al 7,40, che è il risultato del divisore 13,5, porta ad un risultato di 6,90 che, riportato in termini di divisori è pari al 14,5. Quindi questi 325 miliardi del costo della trimestralizzazione per il 1983-1984 e i costi dell'aggancio delle pensioni all'80 per cento del salario vanno tenuti in conto rispetto ai 754 miliardi nei prossimi tre anni. Non vanno sottratti. Sarebbe un indebito conteggio, perché questi 754 miliardi sono relativi alle cifre da erogare per chi va in pensione e cessa il rapporto nei prossimi tre anni, e i costi della trimestralizzazione e l'aggancio all'80 per cento vanno ripartiti su tutti i lavoratori. Però indubbiamente questa è una valutazione da fare, perché i 325 miliardi della trimestralizzazione credo che siano quasi 500 miliardi per l'altro articolo relativo all'aggancio all'80 per cento. Abbiamo quindi dei costi che sono nulli. Abbiamo 800 miliardi da una parte e 750 miliardi dall'altra parte. Quindi abbiamo addirittura dei costi nulli. Qui non è il problema tra costi eccessivi o costi limitati. Qui stiamo di fronte ad un provvedimento in cui in realtà si prevedono dei costi che, rapportati a quelli del sistema vigente, sono praticamente insignificanti o addirittura nulli. Addirittura, nonostante l'emendamento all'attuale articolo 5, si dice, lo dicono i compagni comunisti, che per alcuni lavoratori questa legge potrebbe essere peggiorativa rispetto al sistema vigente e che quindi andrebbe introdotta una norma di salvaguardia che garantisca almeno per questi lavoratori (sarebbero quelli che dovrebbero, potrebbero avere un aumento di carattere salariale, non cioè relativo alla contingenza; con il vecchio sistema vedrebbero moltiplicarsi questi aumenti per tutti gli anni di anzianità, e non accantonati e quindi computati per un solo anno)... È quindi addirittura un provvedimento che per alcuni lavoratori potrebbe produrre un effetto, una liquidazione inferiore a quella prevista dalla legge vigente. Mi chiedo se questo sia un provvedimento equo, se sia questo un provvedimento non truffaldino, come si sostiene.

Credo che esistano, quindi, alternative a questo progetto di legge, anche per evitare i costi economici, come dicevo. Perché non è vero che da una parte c'è rispetto della Costituzione e dell'istituto del *referendum* e dall'altra parte c'è l'economia che va a rotoli. Ci sono proposte e ci sono soluzioni per contemperare ambedue le cose. L'economia sta a cuore anche a noi, ma si tratta di affrontare i problemi dell'economia con spirito di giustizia e con responsabilità politica. Così come ci sono, credo, soluzioni più idonee ad evitare il *referendum*.

Non credo di avere il tempo per esaminare nel merito, più in dettaglio, questa questione. Avevo accennato prima a come bisogna tenere ben presente che l'oggetto del *referendum* non riguarda l'articolo 2120, riguarda soltanto l'articolo 2121 del codice civile, cioè le modalità di computo dell'istituto della indennità di anzianità, e che quindi il confronto, a' termini della sentenza della Corte costituzionale, va effettuato a partire dalle singole norme, non avendo riguardo all'intera disciplina; lo sosteneva anche, questo aspetto, il senatore Romei al Senato. Allora bisogna vedere queste modalità di computo se e come siano effettivamente cambiate, perché tra il divisore che è 13,5 e non è più 12, tra il tasso di rivalutazione che non è pari all'inflazione, fra il divisore che poi diventa 14,5 improvvisamente, perché si fanno pagare ai lavoratori la trimestralizzazione della scala mobile e l'aggancio delle pensioni all'80 per cento, io mi chiedo se effettivamente queste modalità di computo siano effettivamente rispettate. Anche il cosiddetto recupero della contingenza va chiarito bene. Infatti molta gente pensa che il recupero sia una restituzione del cosiddetto «maltolto». Non è così. Il cosiddetto recupero, la norma prevista dall'articolo 5 dell'attuale disegno di legge, in realtà prevede il prolungamento, la sopravvivenza delle norme abrogate anche per i prossimi quattro anni, per cui si vengono a togliere dalle quote da accantonare per i prossimi anni ancora quei punti di contingenza maturati dal 1977 al 1982, e il loro rein-

serimento è solo graduale. Chiariamo bene questo punto, perché il recupero fa pensare a tutt'altre cose. Si tratta ancora di una sottrazione, solo parzialmente rimediata dall'emendamento ulteriormente approvato in Commissione, e quindi questa cifra comunque non va moltiplicata per il numero di anni di anzianità, ma è data per una sola volta: è un solo accantonamento quello delle 418.000 lire.

Bisogna vedere, dicevo, cosa dirà l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione. Non invidio quei magistrati, che si troveranno certamente di fronte ad un compito difficilissimo perché, se dovranno dar retta al diritto e alla loro coscienza, dovranno comunque porsi grossi problemi rispetto al quadro politico e al Governo.

Da parte nostra abbiamo chiesto al professor Zangari un parere *pro veritate* sulla idoneità di questo provvedimento ad evitare il referendum. E lo abbiamo distribuito a tutti i gruppi. A questo proposito credo che vada sottolineato come anche da parte del professor Giugni siano state poi rivolte al professor Zangari una serie di valutazioni circa la sua stravaganza. Non discuto di questo, ma credevo che il professor Giugni ed altri si sarebbero adoperati per contestare nel merito le argomentazioni del professor Zangari, cosa che in realtà non è stata fatta da nessuno.

Siamo di fronte ad una truffa, non solo nella quantità e nella entità, ma anche nel modo in cui si è redatto il disegno di legge, si è evitato il dibattito, si è negata l'informazione al paese (la campagna elettorale in televisione inizia alle 22); una truffa anche nel modo in cui si adoperano la legge ed il diritto al solo scopo dichiarato di evitare il referendum e di sottrarre le schede letteralmente dalle mani degli elettori.

Si afferma che vi sarebbe un costo del provvedimento. A me sembra che vi sia solo un costo per i lavoratori ed una nuovissima e grave ingiustizia, una truffa, un costo per la democrazia perché tutto ciò si tradurrà in una nuova sfiducia verso le

istituzioni, i partiti, la classe di governo, il sindacato, la classe dirigente industriale, da parte dei lavoratori e dei cittadini (*Applausi dei deputati del gruppo radicale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Calderisi e complimenti per il suo primo intervento in quest'aula.

Sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa, alle 12,55,
è ripresa alle 13,15.**

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Differimento del termine in cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza» (3408).

Sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Olcese. Ne ha facoltà.

VITTORIO OLCESE. Sarò molto rapido, anche perché per farci ascoltare, anche da pochi, bisogna essere molto rapidi. Mi sono accorto ascoltando questo dibattito che la famosa definizione del salario come variabile indipendente — nonostante non si riesca più a trovare il padre putativo di questa definizione: tutti negano di averla mai data — continua tranquillamente ad operare, perché il primo nodo che dobbiamo sciogliere nell'affrontare questo tema è se il costo globale dell'operazione è tale da poter essere sopportato dall'economia italiana.

Mi pare che il costo dell'operazione, come proposto dal *referendum* di democrazia proletaria, non sia assolutamente sopportabile dall'economia italiana, ed ho alcuni dati per dimostrarlo. È vero che si tratta di oneri differiti, ma è anche vero che debbono essere messi a bilancio. Il primo anno il costo dell'operazione è di 25.258 milioni, il che equivale ad un aumento di costi sul lavoro del 27 per cento; il secondo anno l'accantonamento è di 7.978 milioni, il che equivale ad un aumento del costo del lavoro di circa il 6 per cento; scendiamo al 5,4 per cento nel 1984.

Dobbiamo però affrontare anche un'altra tesi, quella cioè degli ambienti industriali, che ritengono che le differenze tra quello che potrebbe uscire da un *referendum* e quello che stiamo proponendo noi in questo momento non sono molto grandi. In realtà, non lo sono se rapportate al 1990; sono invece grandissime ai primi anni di questo decennio. Infatti, nel 1990 l'aumento di accantonamenti annui sarà di 15 mila miliardi nel caso che il *referendum* vincessesse e di 13 miliardi secondo quanto previsto nel disegno di legge in discussione. Dobbiamo però calcolare quanto meno incidano negli anni 1982, 1983 e 1984 le proposte contenute nel disegno di legge a fronte di quello che inevitabilmente avverrebbe con il *referendum*.

Se noi calcoliamo un livello ottimale di crescita della produttività del 5 per cento l'anno, noi ci accorgiamo che quanto previsto con il sistema vigente prima del 1977 ce lo mangeremmo addirittura cinque volte nel 1982, una volta e mezza nel 1983 e praticamente pareggeremmo nel 1984. Con l'attuale provvedimento, invece, noi avremmo un aumento dei costi dello 0,17 per cento nel 1982, del 2,2 per cento nel 1983 e del 3 per cento nel 1984. Possiamo quindi valutare come globalmente questa operazione sia onerosa ma non tale da incidere pesantemente sull'economia nazionale.

La vittoria del *referendum* impedirebbe invece — probabilmente per dieci anni — qualsiasi tipo di contrattazione, perché dovremmo ammortizzare il 21,5 per cento

di aumenti salariali negli anni successivi, con in più dei costi sui salari comunque superiori agli incrementi di produttività. Qui invece abbiamo un margine — anche se ce lo mangiamo — che oscilla dal 2 al 5 per cento di incrementi di produttività.

La legge n. 91 del 1977 aveva effettivamente offerto ai sindacati maggiori opportunità per la contrattazione, opportunità che sono state regolarmente utilizzate dal sindacato, tanto è vero che per il periodo tra il 1977 ed oggi il tasso di crescita dei salari ha costantemente superato il tasso di inflazione. Non è stato dunque fatto nessun regalo. Si potrà discutere se sia stata una scelta coerente, quella di privilegiare il salario che va in busta rispetto a quello differito; ci possono essere opinioni diverse, ma certo nessun regalo è stato fatto. Non solo: se poi andiamo a vedere la intera meccanica in cui questo provvedimento si collocava, scopriamo che gli obiettivi che si volevano raggiungere sono stati raggiunti. Infatti, il tasso di inflazione è sceso, la bilancia dei pagamenti da negativa è diventata positiva in maniera cospicua e siamo l'unico paese dell'Europa continentale che, al contrario di quanto è accaduto anche negli Stati Uniti, ha visto crescere l'occupazione nella industria manifatturiera: non dimentichiamoci che negli anni 1978, 1979 e 1980 abbiamo battuto un *record* storico in fatto di investimenti, in valori assoluti e in valori relativi. Ma stranamente poi di queste cose finiamo per dimenticarci. Fu dunque un'operazione che, come altre, fu confortata da risultati positivi.

Se vi è un'osservazione da fare sull'accordo del 1977 è che non aveva scontato un andamento così elevato dell'inflazione e gli effetti distorsivi che esso avrebbe prodotto sui diversi livelli di liquidazione. La liquidazione dei lavoratori con retribuzione più bassa è infatti risultata in proporzione maggiormente penalizzata dall'accordo, in conseguenza del maggior peso della contingenza sull'ammontare complessivo delle retribuzioni. Questa è in fondo la ragione per la quale la Corte ha ritenuto di dover dichiarare l'ammissibilità del *referendum*.

Con questo disegno di legge, noi intendiamo perseguire tre obiettivi, il primo dei quali è evitare il *referendum* per scongiurare conseguenze catastrofiche per l'economia nazionale. Voglio ricordare che mentre noi stiamo parlando, nella maggior parte dei paesi della Europa occidentale e negli Stati Uniti si stanno facendo contratti al ribasso. È un fatto di cui dobbiamo tenere conto, e anzi mostrerò ai colleghi della Commissione lavoro un contratto americano che ho fatto tradurre: sono tutti al ribasso. Dunque, nonostante gli sforzi, noi stiamo andando contro corrente: non dimentichiamocelo mai.

In secondo luogo, intendiamo correggere alcune parti della regolamentazione vigente che, seppure rivista nel 1977 dalle parti sociali alla stregua di loro autonome valutazioni, mantiene aspetti che la massa dei diretti interessati ritiene oggi non più rispondenti.

Infine, vogliamo costruire un meccanismo coerente rispetto al disegno programmatico di rientro dall'inflazione e in particolare rispetto ad una visione più generale di ristrutturazione del salario.

In questa ottica, il progetto governativo si caratterizza con questi contenuti: radicale riforma dell'istituto (l'indennità di liquidazione si trasformerebbe in una specie di retribuzione differita e quindi in una forma di accumulazione gestita secondo criteri finanziari); adozione di una base di calcolo della indennità che non penalizzi i lavoratori rispetto a quella prevista con la riforma del 1977; graduale riacquisizione nella base di calcolo della indennità di contingenza maturata nel periodo in cui ha operato la regolamentazione che ora viene modificata; il diritto, riconosciuto ai lavoratori entro certi limiti, di chiedere anticipazioni sulla indennità maturata.

Voglio farvi notare che le modifiche apportate al testo dal Senato — necessarie anche per evitare il *referendum* — rispondono a ragioni di giustizia non del tutto indifferenti! Infatti, di fronte allo esborso di 124 miliardi previsto dal Senato, noi saliamo a 224, con l'introdu-

zione delle modifiche nella Commissione lavoro; dai 415 miliardi, saliamo ai 564 e da 743 ad 858, pur su un'ipotesi di invarianza reale delle retribuzioni (il calcolo più facile che possiamo fare). Le innovazioni recate al testo del Senato non sono leggere e certo costituiscono fonte di preoccupazione per la crescita dei costi, ma rispondono ad una logica cui giustamente la Commissione non s'è voluta sottrarre.

Si è voluto recuperare un istituto che perdeva significato: né estinzione, né traumatici rigonfiamenti, bensì trasformazione con sopportabili miglioramenti per l'economia del paese.

È priva di fondamento logico la linea sostenuta da quanti hanno sposato la tesi del *referendum*: un puro e semplice ritorno, cioè, alla situazione anteriore al 1977, argomentato con la necessità di restituire ai lavoratori quanto sarebbe stato loro tolto con la legge del 1977, reintegrando nei loro diritti. La legge del 1977 è stata voluta dal sindacato, non è stata che la trasposizione di un accordo sindacale: ha consentito che da allora ad oggi le retribuzioni reali fossero non solo difese ma anche incrementate! Per questo non possono essere accolti nel testo attuale emendamenti che ne stravolgano il significato. Il disegno di legge si inserisce con coerenza nell'articolata iniziativa governativa in materia economica e sociale e non può essere stravolto senza incidere sui risultati complessivi.

Più volte, in questi giorni, il Presidente del Consiglio ha richiamato le parti politiche e sociali al senso di responsabilità: una situazione come quella che si presenta, in cui ci impegnamo ad una regolamentazione pesante (perché non sono leggere le cose che stiamo facendo e rischiamo di ritrovarci da qualche altra parte: non è nostra facoltà aumentare il livello nel pozzo; cavando molti secchi dal pozzo, non otterremo sempre la stessa acqua perché quella che vi è contenuta non aumenta e le vene non sono molto abbondanti in questo momento), può anche essere intesa, in un'ottica distorta e comunque di breve periodo, come occa-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1982

sione per una gara al rialzo in vista del proselitismo e dell'acquisizione di benemerienze elettorali. Ma l'opinione pubblica deve anche sapere che chi ragiona in questo modo assume una logica contraddittoria, volendo contemporaneamente cose che si escludono; cioè una più onerosa disciplina dell'indennità di anzianità non può sommarsi ad una riforma pensionistica migliorativa dei trattamenti in atto e ad una soddisfacente conclusione dei rinnovi contrattuali.

Sono tre nodi da risolvere con ragionevolezza, considerando le esistenti interrelazioni, pena il degrado e forse la scomparsa del sistema e dei soggetti delle relazioni industriali, con quanto questo può negativamente significare in termini di ripresa dello sviluppo e di funzionamento delle regole per la convivenza dei gruppi sociali! (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Furnari. Ne ha facoltà.

BALDASSARRE FURNARI. Onorevole rappresentante del Governo, il provvedimento che ci accingiamo ad esaminare corrisponde sostanzialmente a quanto il PSDI ha sempre sostenuto in materia di trattamento di fine lavoro, in quanto collega indennità di anzianità e trattamento di previdenza, anticipando in ciò alcuni aspetti della riforma generale delle pensioni in corrispondenza alle aspettative dei lavoratori. Si tratta di un provvedimento che riteniamo valido anche se presenta carenze, in particolare per quanto attiene alla disciplina dell'indennità di anzianità, carenze tuttavia largamente compensate dalle seguenti innovazioni: trimestralizzazione della scala mobile ed aggancio delle pensioni all'80 per cento della retribuzione. Tali innovazioni costituiscono una positiva risposta ad una delle rivendicazioni fondamentali del movimento sindacale in tema di pensioni.

Con questo provvedimento il Governo si propone di evitare il *referendum*, ma a condizione che siano salvaguardati gli interessi della classe lavoratrice senza tur-

bare il delicato equilibrio economico delle imprese. Da qui l'iniziativa di collegare a tale riforma l'aggancio delle pensioni all'80 per cento della retribuzione percepita per gli iscritti all'INPS, giacché gli altri pensionati hanno raggiunto da anni questo obiettivo, compresa la trimestralizzazione della scala mobile, istituto che deve riguardare tutti i pensionati indipendentemente dal fondo di previdenza al quale appartengono. Non è stata cosa facile perseguire questo obiettivo, sia a causa delle resistenze fondate su motivazioni di ordine economico, sia a causa delle preoccupazioni che da queste innovazioni potessero derivare oneri eccessivi per i bilanci previdenziali e quindi per la spesa pubblica.

Tra le altre innovazioni contemplate nel disegno di legge in esame, vi è quella riguardante l'anticipazione del 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto il lavoratore nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli, e quella riguardante la corresponsione dell'80 per cento delle pensioni. Fino ad oggi al pensionato dell'INPS con 40 anni di servizio è stata garantita una pensione solo nominalmente collegata all'80 per cento della sua retribuzione; ciò in conseguenza del fatto che la retribuzione pensionabile non è quella ultima percepita dal lavoratore, ma è la risultanza della media degli ultimi tre anni di retribuzione. La conseguenza ovvia è che solo quanto percepito dal lavoratore nell'ultimo anno costituisce una retribuzione nominale pari al valore reale; quanto percepito negli ultimi tre anni rappresenta invece una retribuzione erosa dall'inflazione. Con il disegno di legge oggi al nostro esame si provvede preliminarmente a valutare, secondo gli indici del costo della vita determinati dall'ISTAT, le retribuzioni che si collegano al di là dell'anno precedente a quello di decorrenza della pensione. Ciò rappresenta un risultato notevole che garantisce il raggiungimento dell'80 per cento della pensione. Di questa disposizione si giovano solo gli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria dell'INPS

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1982

e ciò perché gli altri lavoratori iscritti a fondi pensionistici diversi già godono di meccanismi che assicurano loro una pensione rapportata a retribuzioni non svalutate.

Va inoltre preso atto con soddisfazione che è stata colta molto opportunamente l'occasione di questa legge per introdurre l'indicizzazione del «tetto» massimo della retribuzione pensionabile che, per quanto riguarda l'INPS, è tuttora molto basso e non tutela adeguatamente la professionalità ed il merito. Certo, quanto si è fatto in proposito ancora non basta! E ciò per una serie di motivi tra cui, non ultimo, quello relativo allo spostamento di un anno — dal 1982 al 1983 — della prima applicazione automatica della indicizzazione, mentre la riforma del sistema pensionistico, da cui è tratta tale disposizione, prevede la prima applicazione a partire dal gennaio 1982.

Né va dimenticato il fatto che l'elevazione del «tetto» pensionabile INPS è stata applicata solo dal 1981, dopo un lungo periodo in cui quel «tetto» è rimasto fermo nella misura fissata nel lontano 1968. Ciò ha comportato e comporta una ingiusta discriminazione nei confronti di coloro che sono andati in pensione prima del 1981, che hanno versato come gli altri i contributi sull'intera retribuzione e che poi si sono visti liquidare la loro pensione soltanto nella misura contenuta nei limiti del massimale allora vigente. Tuttavia l'adozione del criterio di indicizzazione rappresenta un segnale politico positivo che contribuisce insieme ad altri aspetti del provvedimento a rendere accettabile questa legge destinata a disciplinare nel futuro l'indennità di anzianità dei lavoratori.

Pertanto, tra gli altri aspetti positivi del disegno di legge in esame voglio ricordare la costituzione di un fondo di garanzia per indennità di fine lavoro per i dipendenti di aziende in fallimento, l'equiparazione della normativa tra impiegati ed operai — con gradualità, ma con data prefissata entro la quale dovrà scomparire ogni discriminazione tra le due categorie di lavoratori — la maggiore tutela

dei crediti di fine lavoro e la possibilità, infine, dell'anticipazione entro certe misure e con le dovute cautele delle indennità maturate. Sono questi tutti obiettivi che i lavoratori perseguivano da anni e che oggi finalmente vengono raggiunti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pallanti. Ne ha facoltà.

NOVELLO PALLANTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, loro sanno benissimo come lo sanno i lavoratori ed i cittadini (ma voglio ribadirlo a nome del gruppo comunista in apertura di questo dibattito) che, qualora non fosse varata in tempo una nuova legge o qualora la Corte di cassazione non la ritenesse idonea ad evitare il *referendum*, noi inviteremo i lavoratori ed i cittadini a votare «sì».

Loro sanno altresì che la nostra scelta per risolvere il problema delle liquidazioni non è quella del *referendum*, bensì quella di fare una buona legge che superi le gravi anomalie della legge n. 91 del 1977, e che tuteli meglio i lavoratori.

Tutto ciò è dimostrato non soltanto dall'impegno che abbiamo messo nella discussione in tutte le sedi fino ad oggi, ma soprattutto ciò è reso evidente dal fatto che noi comunisti abbiamo presentato dal 15 ottobre del 1981 la nostra proposta di legge qui alla Camera dei deputati. Francamente mi resta difficile capire come si possa affermare — come è stato fatto ieri nel dibattito ed anche stamane — che una nuova legge rappresenterebbe una defraudazione del diritto allo svolgimento del *referendum* e che da essa deriverebbe una defraudazione dei diritti dei lavoratori. Ora, se è pacifico che l'istituto del *referendum* è di carattere abrogativo nei confronti delle leggi o di parti di esse, mi pare altrettanto ovvio — lo sottolineava ieri molto opportunamente l'onorevole Colonna — che proprio lo stesso istituto del *referendum* rappresenta uno stimolo al Parlamento non soltanto ad abrogare eventuali norme di legge, ma soprattutto a cambiare determinate leggi e a farne altre, modificando sostanzialmente le

parti ritenute ingiuste o lesive o superate, a seconda degli interessi che si vogliono tutelare.

A noi sembra, quindi, che il problema fondamentale sia quello di stabilire quale legge varare, quali contenuti dare ad una nuova legge per tutelare meglio gli interessi dei lavoratori. Noi riconosciamo che questa legge ha in sé alcuni elementi di validità. Non possiamo non rilevarli anche perché li riteniamo frutto dell'azione, dell'iniziativa che noi abbiamo sviluppato durante il dibattito. Ma ci sono anche altri elementi che non ci soddisfano o che riteniamo insufficienti e quindi da migliorare. Il nostro impegno va appunto nella direzione di migliorare la legge. Per questo, a nostro giudizio, è necessario un confronto serio sul merito dei problemi, come abbiamo cercato di sviluppare e come lo stesso relatore, del resto, ci ha riconosciuto.

Se le manovre ostruzionistiche, che come sempre creano difficoltà ad un confronto serio sul merito dei problemi, ci impediranno di proseguire questo confronto, è bene che i lavoratori e i cittadini sappiano che le responsabilità gravano su chi pratica l'ostruzionismo. Ma non minori a noi sembrano le responsabilità della maggioranza, e del Governo che si sono prestati a questo gioco, presentandosi con un grave e colpevole ritardo a questo importante appuntamento.

Se è vero che la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il *referendum* soltanto il 26 gennaio di quest'anno, è altrettanto vero che la decisione della Corte costituzionale era abbastanza prevedibile. In ogni caso, la situazione era tale che, specie dopo la sentenza della stessa Corte del 19 luglio 1980, sarebbe stato necessario un intervento legislativo, che il Governo avrebbe potuto predisporre molto prima. In ogni caso, la situazione che si è creata nel paese, ancor più delle eventuali pronunce della Corte costituzionale, avrebbe dovuto preoccupare da tempo il Governo.

È vero, ora i tempi stringono ma, se non saranno sufficienti, le responsabilità non potranno certamente essere attri-

buite al nostro gruppo. Di altri sono le responsabilità di non aver previsto con la necessaria tempestività di affrontare questo problema. Del resto, come dicevo all'inizio, il nostro gruppo non soltanto ha da tempo presentato una proposta di legge in proposito, ma ne ha anche richiesto l'inizio della discussione. Lo abbiamo fatto più volte, e più volte è stato impedito che questa discussione si svolgesse. Ebbene, noi siamo convinti che un tempo più largo ed un esame più sereno in Commissione, non assillato da scadenze ormai prestabilite, avrebbe consentito di preparare un testo migliore per la discussione in Assemblea; avrebbe consentito soprattutto un confronto più puntuale sui singoli aspetti, non sempre semplici e comprensibili, di questa legge. Avrebbe consentito, appunto, di misurarsi su proposte diverse, ed anche sulla nostra, della quale voglio ricordare soltanto alcuni elementi essenziali, e soprattutto la sua linea di fondo, tutta protesa ad inquadrare questo istituto della liquidazione in un'ottica nuova e diversa da come storicamente si è affermato nel nostro paese. Noi proponevamo di superare subito, per i nuovi rapporti, le profonde disparità che su questo istituto permangono — e che resisteranno ancora per molto tempo — fra i vari comparti del mondo del lavoro, fra il pubblico ed il privato e all'interno dei singoli comparti, ma anche per superare le scandalose «liquidazioni d'oro» che ancora continuano a far parte del firmamento generale del nostro paese. Del resto abbiamo presentato un'interrogazione contro la pretesa di un funzionario pubblico di ricevere diversi miliardi a titolo di liquidazione. È quindi ovvia la necessità di mettere ordine e chiarezza, di stabilire equità ed una normativa valida per tutti, non soltanto per una parte dei lavoratori, quindi anche per i lavoratori del pubblico impiego anche ad alti livelli.

Il senso della nostra proposta, unitamente a questa linea di uguaglianza e di equità, era quello di collegare organicamente la liquidazione al trattamento pensionistico, proprio perché la preoccupa-

zione che assilla il lavoratore al termine dell'attività lavorativa, prima di essere quella di sapere quale sarà l'entità della liquidazione, è di conoscere quale sarà il livello della pensione. Quindi il collegamento liquidazione-pensione non solo è, a nostro giudizio, logico, ma è necessario, utile socialmente.

Si tratta quindi di trovare un equilibrio fra i due istituti, che deve determinarsi con il passaggio graduale di risorse da un istituto all'altro, lasciando nel contempo più spazio alla contrattazione sindacale per riformare la stessa struttura del salario.

Questo era il senso della nostra proposta, tesa a superare i gravi limiti economici che sono derivati dalla legge n. 91 del 1977, ma recuperando, come si vede, la motivazione di fondo di quell'accordo sindacale cui si ispirò tale legge. A nostro giudizio, aver disatteso quella linea di fondo ha creato situazioni di ingiustizia e di sperequazione, se oggi, come ognuno può verificare, l'indennità di liquidazione è ridotta del 40 per cento per le retribuzioni più elevate, questa riduzione raggiunge l'80 per cento per i salari più bassi. Anche in questo senso e cogliendo questo aspetto, la Corte costituzionale invitava a provvedere varando una nuova normativa.

Oggi, tutti ormai ammettono che si sono determinate sperequazioni tali che è giunto il momento di modificare questa legge, e che la modifica non può aversi ritornando alla situazione *ante* 1977, ma portando avanti la linea di riforma che con il *referendum* invece non si realizzerebbe. Le disponibilità economiche che si sono liberate con la legge del 1977 — i 20 mila miliardi in meno del monte-liquidazioni —, alle quali vanno sommati i 23 mila miliardi che, con le varie tappe di fiscalizzazione, sono stati concessi come sgravio sul costo del lavoro, dovevano servire a migliorare i servizi sociali, a sviluppare gli investimenti e l'occupazione, e soprattutto ad avviare a soluzione l'antico male del nostro paese, cioè il problema del diritto al lavoro. Ma niente di tutto questo è stato fatto. Siamo ancora in pre-

senza di una profonda crisi, nella quale l'attenuazione del tasso di inflazione non ha il connotato delle riforme di struttura, della riconversione e del rilancio dell'apparato produttivo, bensì quello di una politica scientemente recessiva, fondata sulla manovra monetaria, sulla restrizione creditizia, che soffoca l'economia, che ha prodotto e produce un calo considerevole nell'occupazione, negli investimenti, con riflessi disastrosi, in modo particolare, nel Mezzogiorno del nostro paese.

La Confindustria strumentalizza questa situazione, tentando di attaccare le conquiste dei lavoratori degli ultimi anni, opponendo un rifiuto all'inizio delle trattative contrattuali e predisponendosi, come sembra da alcune parti si voglia fare, a disdire la scala mobile.

Per questi motivi oggi sono in lotta i metalmeccanici ed i tessili, lo scontro sociale in atto, le prospettive positive o negative che possono derivare ai lavoratori, si giocano su questi problemi e certamente non si risolvono, signor Presidente, con una risposta — «sì» o «no» — al *referendum*. Siamo quindi favorevoli al varo di una nuova legge, ma quella che stiamo discutendo ha bisogno, per essere definita una buona legge, di altre modifiche, e di alcune aggiunte. Certo, il provvedimento in esame è molto diverso da quello presentato dal Governo sul quale ha preso avvio la discussione al Senato. La nostra battaglia in quel ramo del Parlamento, e in Commissione alla Camera, è stata a nostro avviso determinante ai fini del miglioramento del provvedimento.

Giova ricordarlo, signor Presidente; la proposta originaria del Governo non prevedeva nessun miglioramento di carattere pensionistico, non prevedeva la trimestralizzazione della scala mobile per le pensioni, non prevedeva l'aggancio delle pensioni all'80 per cento della retribuzione, non prevedeva l'istituzione del fondo di garanzia.

Consentitemi, onorevoli colleghi, in qualche modo di rilevare una situazione che appare un po' grottesca e paradossale, la quale si crea quando da parte dei

componenti della maggioranza e del relatore, si valorizza il provvedimento in esame, appunto partendo da questi elementi positivi che sono il frutto dell'azione che il nostro gruppo, prima al Senato e poi alla Camera, ha portato avanti, anche se si è fatto di tutto per nasconderli agli occhi del paese, come se queste cose fossero piovute dal cielo o fossero un regalo non si sa di chi.

Ho detto che altre modifiche del provvedimento sono necessarie. Abbiamo presentato emendamenti su alcuni punti che riteniamo fondamentali per dare un segno positivo alla legge; non mi soffermo su tali emendamenti. Altri miei compagni di gruppo li illustreranno al momento opportuno. Voglio solo rilevare le linee di fondo di alcuni di essi, soffermandomi sull'esigenza che comunque, questa legge, se riusciremo a vararla, non dovrà costituire per nessuno, nei tempi che ci stanno vicini, fino al momento in cui non sarà entrata, come si usa dire, a regime, un peggioramento nei confronti della situazione in atto.

Chiediamo, quindi, una clausola di salvaguardia. Riteniamo, altresì, che sia necessario migliorare l'indicizzazione, elevandola al cento per cento. Non è concepibile, signor Presidente, onorevoli colleghi, che un risparmio forzoso, quale qui si configura, possa essere lasciato ai livelli più bassi e non garantito dalla svalutazione.

Insisteremo su queste modifiche, come insisteremo per migliorare ulteriormente il meccanismo di calcolo delle pensioni che, se fa compiere un consistente passo in avanti, riteniamo debba andare più vicino all'80 per cento della retribuzione.

Il provvedimento in esame ha quindi, nel suo insieme, diversi altri aspetti da migliorare e sui quali abbiamo presentato emendamenti. Ma questo provvedimento ha anche un vuoto pauroso, signor Presidente, in ordine al quale mi domando quale potrà essere il giudizio della Corte di cassazione. Tale vuoto pauroso si riferisce ai rapporti di lavoro cessati dal febbraio 1977 alla entrata in vigore della legge stessa. Come si può tollerare di

fronte ad una situazione nuova che si determina, che per certi versi migliorerà comunque l'istituto della liquidazione, che per altri migliorerà comunque le pensioni, che invece per coloro che hanno cessato l'attività lavorativa dal 1977 ad oggi non c'è niente di innovato? «chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato»? Non è accettabile una simile logica, quando si tiene conto che la decurtazione dell'indennità di liquidazione sofferta da questi lavoratori era finalizzata a quegli scopi che solo ora, dopo tanti anni, si vanno, sia pure gradualmente affermando. È necessario quindi un atto che, in qualche modo, rappresenti una testimonianza di giustizia, superando la sperequazione che si è determinata nei confronti di questi lavoratori, svantaggiati, per altro, dai *tickets* e dall'incidenza così pesante dell'IRPEF anche sulle pensioni.

Noi abbiamo presentato una proposta al riguardo. Ho colto stamane, in positivo, alcune aperture espresse dal relatore. Voglio augurarmi che ad esse corrisponda un'identica volontà da parte del Governo. Se questa volontà si manifesterà siamo disponibili a discutere ed anche a modificare la forma del nostro emendamento, pur di risolvere un problema che a noi sembra importante e decisivo anche ai fini di un nostro giudizio finale su questa legge.

Anche per questa ragione, signor Presidente, ritengo che sia necessario realizzare una buona legge. Questo problema e gli altri problemi che poc'anzi indicavo non sono, infatti, risolvibili con il *referendum*. Ma una buona legge è necessaria anche per liberare il campo dello scontro sociale in atto nel paese da questioni che potrebbero divenire fuorvianti. L'impegno dei lavoratori nella lotta per i rinnovi contrattuali, per la difesa dell'occupazione, per un diverso sviluppo economico del paese, può ricevere da una buona legge un valido sostegno. Operare in questo senso a noi sembra il modo più giusto per realizzare e difendere, non a parole, ma in concreto, l'interesse dei lavoratori. Per questo, anche nelle poche ore che ancora ci stanno di fronte, conti-

 VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1982

nueremo la nostra azione attenta ed insistente per migliorare quanto è ancora necessario migliorare (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 17 maggio 1982, alle 16,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 1830 — *Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica (Approvato dal Senato) (3365).*

LONGO PIETRO ed altri — *Abrogazione del terzo comma dell'articolo 361 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come*

modificato dal decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza e abrogazione dell'articolo 1-bis dello stesso decreto 1° febbraio 1977, n. 12 (2017).

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE — *Abolizione della cosiddetta «sterilizzazione» dell'indennità di contingenza ai fini del computo della indennità di anzianità (2160).*

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri — *Nuove norme in materia di indennità di anzianità (2883).*

BONINO — *Abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91 (3340).*

— *Relatore: Cristofori.*
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 16,30.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1982

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

FERRARI MARTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — atteso che:

vi sono limiti e concorsi di *ticket*, per l'acquisto di medicinali in base alle vigenti norme di legge;

i cittadini iscritti ad una USL pur trovandosi in possesso di regolare ricetta rilasciata dal medico di fiducia sull'apposito ricettario, se acquistano tali medicinali in territorio fuori dalla USL della regione, o in altra regione debbono pagare interamente i farmaci cui avevano diritto —

quali provvedimenti o interventi si intendono svolgere e determinare in tempi brevi affinché il diritto di acquisto dei medicinali possa essere goduto su tutto il territorio nazionale e porre termine ad

una evidente ingiustizia a danno di cittadini che pagano regolarmente i previsti contributi per l'assistenza sanitaria.

(5-03174)

LIGATO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere lo stato di attuazione della riforma sanitaria in Calabria: più specificamente l'entità delle strutture private e pubbliche nell'USL di Reggio Calabria-Motta San Giovanni e Cardeto;

per sapere quali motivazioni abbiano indotto ad alcuni accertamenti sulla spesa di detta USL, affidate ad un nucleo dell'Arma dei carabinieri;

per conoscere quali cause abbiano determinato una clamorosa protesta dei sanitari dell'ospedale regionale « Ospedali riuniti » di Reggio Calabria;

per sapere, infine, quali iniziative il Ministro della sanità voglia assumere per impedire il declassamento delle strutture pubbliche, per contenere la spesa pubblica, garantire il servizio sanitario ai cittadini, impedire gravi ritardi sulle cui origini forse bisognerebbe essere più attenti.

(5-03175)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1982

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

—

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è vero quanto sostenuto dall'Associazione « Vercelli Nostra », cioè che « per l'ennesima volta alle carenze della Sovrintendenza ha supplito l'azione distruttrice dei clandestini », e se è vero che « nel luogo in cui la Sovrintendenza ha dichiarato l'inesistenza di sepolture romane, a pochi metri dal luogo di rinvenimento della "Tazza di Enione", sono evidenti i segni di scavi clandestini che hanno sicuramente portato alla luce una decina di sepolcri del I-II secolo dopo Cristo identici a quelli che stanno venendo alla luce in via Asiago »;

per sapere inoltre se è vero che in via Asiago, a poche centinaia di metri dal luogo scelto dai « tombaroli » per la loro nuova offensiva, è aperto ed in piena attività un cantiere archeologico proprio della Sovrintendenza, il che comproverebbe le tesi sostenute dall'Associazione « Vercelli Nostra » sulla continuità dell'area necropolare attigua alla strada romana che conduceva ad Ivrea;

per sapere infine, in mancanza di intervento da parte degli organismi dello Stato, se non ritenga di sollecitare almeno un intervento diretto del comune di Vercelli mediante l'avvio di un « cantiere-scuola », come già fatto nel 1974 in via Asiago, per effettuare operazioni di verifica e di bonifica, usufruendo dell'apporto concreto delle associazioni archeologiche presenti a Vercelli. (4-14450)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie sulla necessità di Caresana ed Asigliano (Vercelli) che ospita nel basso vercellese due sezioni della stessa scuola media, e se è vero che le strutture sono diverse ed anche la realtà sociale nella quale operano;

per sapere inoltre se è a conoscenza che per andare a prendere e riportare a casa gli allievi e per le gite di istruzione, oggi sempre più necessarie, servirebbe sopra ogni altra cosa un pulmino, per alleviare il disagio nei trasporti del corpo insegnante e degli allievi, e se è vero che si dovrebbe formare un consorzio dei comuni interessati per realizzare l'operazione;

per sapere infine se quest'anno si faranno i « giochi della gioventù » e se è vero che il CONI verserà il contributo per coprire le spese della manifestazione, e per avere inoltre notizie sulle attività culturali in elaborazione. (4-14451)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponda al vero che in Piemonte, nonostante cospicui stanziamenti nel bilancio regionale per il credito agrario, gli agricoltori incontrano notevoli difficoltà nell'ottenere l'erogazione da parte degli istituti di credito di mutui già deliberati;

per conoscere quali siano, ad avviso del Governo, le cause che determinano tale situazione. (4-14452)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — a seguito del recente incontro svoltosi a Roma tra la delegazione dell'INPS di Biella e di Vercelli sulla evasione contributiva — se è vero che per la sede INPS di Biella è imminente l'arrivo di nuovo personale che consentirà di raggiungere gradualmente un adeguato organico;

per avere infine notizie sulla nuova dislocazione della sede INPS di Biella, in quanto un eccessivo ritardo potrebbe anche provocare la perdita del finanziamento di questa nuova sede, che appare tra gli interventi prioritari che il comitato centrale dell'INPS intenderebbe realizzare. (4-14453)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1982

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è vero che la scuola media di Zubbienna (Vercelli) si è dovuta organizzare in privato con delle autovetture messe a disposizione da genitori ed insegnanti volenterosi per la visita di istruzione dell'Acquarium a Biella e se è vero che il comune di Zubbienna non può concedere lo scuolabus per le attività didattiche. (4-14454)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se sono vere le voci di un possibile sbarramento artificiale della bassa Valmastallone (Vercelli) allo scopo di creare un bacino idrico cui attingere per l'irrigazione dei campi e delle risaie della pianura vercellese;

per sapere se è vero che il Ministero dell'agricoltura avrebbe impegnato qualche centinaio di milioni (circa 400) per un piano di fattibilità senza consultare i più diretti interessati, cioè i valligiani;

per sapere inoltre se è vero che sia i comuni interessati, sia il comprensorio, sia la regione Piemonte avrebbero espresso contrarietà circa un utilizzo diverso delle acque con finalità plurime, interessanti la sistemazione idrogeologica e l'utilizzo, civile ed energetico. (4-14455)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza delle precarie condizioni nelle quali i funzionari della dogana di Novara si trovano ad operare a causa del non risolto problema della nuova sede doganale;

per sapere inoltre se è vero che le aziende novaresi importatrici di materie prime e di semilavorati denunciano ritardi e disfunzioni nell'espletamento delle pratiche doganali tali da non poter più essere tollerati. (4-14456)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — dopo l'eliminazione con generale soddisfazione della pericolosa strettoia esistente al centro

di Alzo (Novara), davanti alla posta — quali notizie il Governo sia in grado di fornire circa gli interventi necessari per ridare stabilità e sicurezza al tratto importante di questa strada a lago antistante l'abitato di Pella e se è vero che le rilevazioni subacquee sono state completate e le risultanze sono già state consegnate ai tecnici del Genio civile di Novara. (4-14457)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — dopo l'incontro di vertice alla sede del comprensorio del V. C. O. — se è vero che finalmente si realizzerà la sede decretata dell'INPS a Gravellona Toce (Novara), reperendo locali in affitto per 4.000 metri quadrati. (4-14458)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se è vero che si potranno costruire insediamenti alberghieri lungo la fascia a lago del Lago Maggiore, che interessa tutti i centri della sponda novarese, dove pullulano campeggi posti in riva al lago e dove esiste la necessità di ampliare la struttura ricettiva se si vuole incrementare il turismo;

per sapere, dato che le rive del Lago Maggiore nella sponda novarese sono già molto sacrificate dall'edilizia per lo più residenziale e dato che con un altro « colpo di mano » urbanistico si potrebbero definitivamente cancellare gli ultimi metri quadrati di sabbia e di rocce, se non ritengano di appoggiare invece la proposta di recuperare il patrimonio edilizio esistente ristrutturando i centri storici dei paesi lacustri, creando così spazi adeguati alla realizzazione di nuovi alberghi con facilitazioni ed agevolazioni da parte dei comuni rivieraschi a favore dei privati e con premi di cubatura e « sconti » nel pagamento degli oneri di urbanizzazione. In questo modo le poche spiagge rimaste in riva al Verbano rimarrebbero intatte ed il turismo si avvarrebbe di strutture più adeguate. (4-14459)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1982

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per sapere - dopo che la convenzione italo-svizzera sull'assistenza sanitaria ai lavoratori frontalieri è stata disdetta - se l'INPS, al quale i frontalieri dovranno versare dal prossimo settembre i contributi mensili per l'assistenza, sarà in grado di garantire il servizio ai lavoratori pendolari aprendo nell'Ossola numerose nuove pratiche e quindi nuovi sportelli;

per sapere inoltre se il Governo non intenda rassicurare i 30.000 lavoratori interessati circa il fatto che non resteranno senza assistenza sanitaria. (4-14460)

PEZZATI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga di dover rilevare un palese contrasto tra quanto disposto dall'articolo 12 della legge 27 novembre 1980, n. 815, relativo al credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi e il contenuto della circolare del Ministero dei trasporti, direzione generale MCTC, III Direzione centrale - Div. 31, prot. n. 123/CA del 29 maggio 1981 che detta disposizioni in merito all'applicazione del suddetto articolo 12 della legge n. 815 del 1980.

A giudizio dell'interrogante infatti mentre l'articolo 12 della citata legge n. 815 non fa cenno ad alcun requisito specifico per le imprese che intendono ottenere le agevolazioni previste dallo stesso articolo, se non a quello previsto dall'articolo 3 della stessa legge, la citata circolare del Ministero dei trasporti fa riferimento invece ad una serie di requisiti e condizioni, per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge n. 815, in netto contrasto con la legge stessa.

L'interrogante pertanto chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno chiarire questo contrasto e prendere i conseguenti, necessari provvedimenti.

(4-14461)

TASSONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza:

che il consiglio comunale di San Mango d'Aquino (Catanzaro) è stato convocato per censurare l'operato del parroco don Domenico Verni;

che gli amministratori del comune di San Mango d'Aquino portano avanti da tempo una serie di iniziative tendenti ad impedire al parroco di svolgere la sua attività pastorale e promozionale, attività precipuamente rivolta verso i giovani che riscuote interesse ed attenzione e che non « entusiasma » gli amministratori che debbono registrare giorno per giorno il loro isolamento nel contesto sociale;

che molte iniziative degli amministratori tendenti a vanificare l'impegno nel sociale del parroco sono risultate dei veri e propri atti di intimidazione lesivi di ogni libertà e dei diritti costituzionalmente garantiti.

Per conoscere quali iniziative il Ministro intenda assumere per assicurare al parroco di San Mango d'Aquino il pieno e libero svolgimento della sua attività pastorale tanto apprezzata dalla popolazione tutta e per garantire alla comunità la possibilità di vivere in un clima di serenità e di fiducia nelle istituzioni.

Per sapere infine se il Ministro non ritiene quanto meno strana la convocazione di un consiglio comunale per censurare il parroco senza alcuna elementare giustificazione ma sulla base della emotività e faziosità politica di chi intende amministrare la comunità di San Mango con « piglio » e tratti che non possono definirsi democratici. (4-14462)

ZANONE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere -

premesso che sono in scadenza le concessioni decennali in favore di italiani concessionari di loculi cimiteriali situati nei territori istriani ceduti alla Jugoslavia;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1982

considerato inoltre che i vari comuni stanno procedendo ai rinnovi imponendo a carico dei concessionari contributi di concessione in misura diseguale da comune a comune e di importo diverso per i cittadini italiani rispetto ai cittadini iugoslavi;

considerato infine che l'entità dei contributi di cui sopra raggiunge in molti casi l'ammontare di tre o quattro milioni con le conseguenze di rendere difficile se non impossibile la conservazione della disponibilità dei loculi situati nelle località istriane cedute alla Jugoslavia -

quali iniziative intenda prendere il Governo italiano per impedire l'ulteriore denazionalizzazione dei territori istriani assicurando invece agli italiani comportamenti non discriminatori delle autorità iugoslave e trattamenti parafiscali meno iugulatori che consentano la presenza italiana nei territori su indicati. (4-14463)

—————

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

—————

MARGHERI, PALOPOLI, BRINI, ZAVAGNIN, LANFRANCHI CORDIOLI, RAFFAELLI EDMONDO, RAMELLA E ZOPPETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere -

considerata la grave situazione del settore industriale della elettromeccanica, che pur rivestendo un'importanza decisiva per l'intera economia italiana è colpita da numerose crisi aziendali, derivanti dai ritardi degli investimenti dell'ENEL e dalla frantumazione e dallo scoordinamento con i quali si presenta sui mercati internazionali dove dominano gruppi stranieri di grandissima dimensione;

considerato che lo strumento di coordinamento esistente, il G. I. E., è incapace di risolvere crisi di così rilevante portata;

considerato infine che sulla base della recentissima delibera del CIPI il Ministro dell'industria si è finalmente accinto alla elaborazione di un programma di comparto del settore elettromeccanico da inserire nel programma finalizzato per la meccanica strumentale, già approvato dal CIPI nel 1978 a norma della legge n. 675 del 1977 -:

1) se nel documento citato è esaminata la situazione della società Magrini - Galileo, dotata di notevoli capacità produttive, che dispone di tecnologie autonome di avanguardia nel campo dell'alta tensione;

2) se è vero che i ruoli previsti nel documento per l'industria pubblica e per l'industria privata sacrificano proprio la « Magrini - Galileo », questa azienda infatti non sarebbe interessante per la « Franco Tosi », società controllata da Pesenti, alla quale sarebbe affidata la gestione dell'assetto proprietario delle imprese private;

3) se il Ministro, di fronte ad una azienda duramente colpita prima dalle vicende finanziarie della Montedison e quindi dall'avventurismo della Bastogi, non ritiene di intervenire a salvaguardia, non solo dell'occupazione di 3.000 lavoratori, ma anche di un grande patrimonio produttivo e tecnologico che appartiene alla intera collettività nazionale. (3-06171)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere se il Governo ritenga doveroso intervenire perché sia risolta una assurda e scandalosa situazione nell'area della sedicesima USL di Roma, per ordine della quale - dopo anni di efficace e benemerito funzionamento con centinaia di interventi - è stata disposta la chiusura e quindi la completa inutilizzazione del reparto di chirurgia generale (completo di efficiente camera operatoria, e dotato di 45 posti letto) della clinica San Raffaele, in via della Pisana.

Gli abitanti della zona, la stampa locale e molte forze sociali del quartiere sono scandalizzati e danneggiati da que-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1982

sta chiusura, che blocca e lascia inutilizzati ingentissimi capitali (di mezzi e di uomini) mentre sono note le carenze dell'assistenza ospedaliera anche in Roma.

(3-06172)

LO PORTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

come intenda risolvere il grave problema sorto in merito alla ricostruzione delle zone del Belice colpite dal terremoto, dove l'assenza di finanziamenti rende ancora impossibile il completamento delle opere;

in particolare, con quali provvedimenti intenda dar corso alla normativa vigente prevista dall'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, che così testualmente recita: « a decorrere dall'anno 1982 ulteriori fabbisogni di spesa, connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato, alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria »;

per quali motivi nel bilancio 1982, al capitolo 9175, vi sia una previsione di cassa di gran lunga inferiore alle somme stanziare, talché l'ispettorato per le zone terremotate potrà ammettere solo 500 decreti di finanziamenti, mentre, solo per le prime unità abitative, occorrono 7000 decreti e presso l'ispettorato giacciono inevasi 400 progetti provenienti dal comune di Melfi;

perché, contrariamente a quanto previsto dalla legge n. 64, il Ministero non abbia provveduto all'aggiornamento semestrale del contributo per la ricostruzione pari a tutt'oggi a lire 340.000 il metro quadrato, mentre nel Friuli il contributo è fissato a lire 537.000 il metro quadrato;

come, infine, intenda migliorare e stimolare la funzionalità dell'ispettorato, dove da parte di tutti gli interessati viene riscontrata una intollerabile lentezza di lavoro e varie carenze di efficienza.

(3-06173)

GIURA LONGO, BERNARDINI, D'ALEMA, BELLOCCHIO, SPATARO, ROSSINO, RINDONE, BOGGIO, ANTONI, TONI E SARTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali elementi siano emersi a carico della società SATRIS di Palermo a seguito della ispezione effettuata dalla Guardia di finanza il 12 maggio 1982 e quali provvedimenti intenda adottare per accelerare finalmente la riforma dei servizi di riscossione ed intanto annullare le condizioni di assoluto favore in cui continuano ad operare, nonostante tutto, le esattorie siciliane.

A parere degli interroganti è indispensabile porre in essere interventi urgenti, come più volte è stato richiesto, per evitare qualsiasi sospetto di tolleranza o cedimento nei confronti di situazioni ormai ampiamente note al Parlamento e al paese.

(3-06174)